



A **Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale**

PEC: [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

c.a. Avv. Diana Aponte

e.p.c.

**ARPA Puglia**

Direzione Generale

Direzione Scientifica

Avv. Vito Bruno

Avv. Laura Chiapperini

**SEDE**

**Oggetto:** Istruttoria relativa alla riparazione del danno ambientale presso un'area di cava nel territorio comunale di Martina Franca. Richiesta di elementi. **Riscontro ARPA Puglia.**

*Rif. Nota Prot. ISPRA n. 10292 del 04/03/2021*

A riscontro della Vs nota in oggetto, acquisita al protocollo ARPA Puglia con il n. 16052 del 05/03/2021, relativa alle informazioni disponibili presso questa Agenzia in merito alla reperibilità e alle restrizioni relative alla piantumazione delle seguenti essenze vegetali:

- Fragno (piantine n. 28.000);
- Leccio (piantine n. 14.000);
- Roverella (piantine n. 7.000);
- Biancospino (piantine n. 7.000);
- Lentisco (piantine n. 7.000);
- Rosa canina (piantine n. 4.200);
- Calicotome sp (piantine n. 1.400);
- Cytisus sp (piantine n. 1.400);

in ambito regionale, si rappresenta quanto segue.

L'intero territorio del comune di Martina Franca (Provincia di Taranto), così come riportato nel Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 (di seguito RdE 2020) alla Parte A dell'Allegato III "Zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nelle quali sono applicate le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17" e, dettagliato anche nella Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n. 179 del 14/12/2020, ricade nella "zona infetta" e, ad esclusione dei fogli catastali N. 246-248, 250-257, 259 e 260, anche nella "zona di contenimento". Nello specifico, Cava Vannella, sita in Via Villa Castelli Zona I, Z.I231, ricade nella suddetta "zona di contenimento" e, quindi, anche nella "zona infetta".

Il RdE 2020, oltre ad abrogare e sostituire la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 (di seguito DdE 2015) relativamente alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, ne modifica alcune definizioni. In dettaglio, ai fini del RdE 2020 si applicano le seguenti definizioni:

---

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

**U.O.C. Ambienti Naturali**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460253 Fax 080 5460200

e-mail: [ambienti.naturali@arpa.puglia.it](mailto:ambienti.naturali@arpa.puglia.it)



- «*piante ospiti*»: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’Allegato I;
- «*piante specificate*»: piante ospiti da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’Allegato II e notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell’organismo nocivo specificato.

Al contrario, la DdE 2015 riporta le seguenti definizioni:

- «*piante ospiti*»: piante destinate all’impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla *Xylella fastidiosa* nel territorio dell’Unione, in quanto risultate sensibili, nel territorio dell’Unione, all’organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o più sottospecie dell’organismo specificato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie;
- «*piante specificate*»: piante ospiti e tutte le piante destinate all’impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell’Allegato I.

Si evidenzia che in Puglia è presente *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* genotipo ST53; le definizioni riportate all’Allegato I della DGR n. 548 del 21/04/2020, e a cui si fa riferimento sul portale internet istituzionale ([http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale\\_gestione\\_agricoltura](http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura)) sono le seguenti:

- «*piante ospiti*»: piante appartenenti ai generi o specie sensibili alla *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ST53;
- «*piante specificate*»: piante appartenenti ai generi o specie sensibili a tutti i ceppi della *Xylella fastidiosa*.

Per prevenire il diffondersi della malattia denominata CO.DI.r.o. (Complesso del Disseccamento rapido dell’olivo), in Puglia attualmente vige il divieto di impianto di «*piante ospiti*» (*sensu* DdE 2015 e s.m.i., e DGR 548/2020) all’interno della “Zona infetta” (con deroga per le varietà di olivo resistenti Leccino e FS17) e della “Zona di contenimento”.

Ciò premesso, poiché le specie vegetali elencate nell’istruttoria di cui all’oggetto (*Quercus trojana* - Fragno, *Quercus ilex* - Leccio, *Quercus pubescens* - Roverella, *Crataegus monogyna* - Biancospino, *Pistacia lentiscus* - Lentisco, *Rosa canina*, generi *Calicotome* sp. e *Cytisus* sp.) non sono incluse nell’elenco di piante ospiti di *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* definito in base alla ex DeE 2015 e s.m.i. (e ripreso dalla DGR 548/2020), questa Agenzia ritiene che non vi siano in ambito regionale restrizioni al loro impianto.

Si ritiene utile inoltre evidenziare che, in ogni caso, le suddette specie elencate nell’istruttoria non sono neppure inserite nell’elenco delle «*piante specificate*» per *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* di cui all’Allegato II del RdE 2020 mentre alcune di esse sono invece incluse nell’Allegato I dello stesso



RdE nel quale sono riportate le «*piante ospiti*», ma questo non implica restrizioni all’impianto nell’area demarcata “*zona infetta*”, e quindi anche “*zona di contenimento*”.

Per ulteriori approfondimenti e per eventuali richieste in merito alla reperibilità delle essenze vegetali si consiglia di rivolgersi al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia, che si occupa di tutte le problematiche legate alla gestione delle colture agricole nonché al monitoraggio del loro stato fitosanitario, e che nel caso specifico dell’emergenza *Xylella fastidiosa* in Puglia ha istituito un portale internet dedicato ([http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale\\_gestione\\_agricoltura](http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura)).

Il Direttore dell’U.O.C. Ambienti Naturali

Dott. Nicola Ungaro

I funzionari Istruttori

Dott.ssa Caterina Rotolo

Dott.ssa Patrizia Lavarra

Dott. Enrico Barbone

ELENCO ALLEGATI

- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201
- Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n. 179 del 14/12/2020
- Determinazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 548 del 21/04/2020

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

**U.O.C. Ambienti Naturali**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460253 Fax 080 5460200  
e-mail: [ambienti.naturali@arpa.puglia.it](mailto:ambienti.naturali@arpa.puglia.it)

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**                      **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/789 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 maggio 2015**  
**relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa***  
**(Wells et al.)**  
*[notificata con il numero C(2015) 3415]*  
(GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione del 17 dicembre 2015	L 333	143	19.12.2015
► <b><u>M2</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione del 12 maggio 2016	L 126	77	14.5.2016

Rettificata da:

- **C1**      Rettifica, GU L 109 del 26.4.2016, pag. 56 (2015/789)



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/789 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2015

relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2015) 3415]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce delle verifiche effettuate dalla Commissione e delle notifiche di nuovi focolai da parte delle autorità italiane, è opportuno rafforzare le misure istituite dalla decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 6 gennaio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico sui rischi per la salute delle piante presentati dalla *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») nel territorio dell'UE, nonché sull'identificazione e sulla valutazione delle possibilità di ridurre tali rischi <sup>(3)</sup>. ► **C1** Il parere comprende un elenco di specie di vegetali sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato. ◀ ► **C1** Inoltre, il 20 marzo 2015, l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla categorizzazione di tali vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, in base al rischio d'introduzione dell'organismo specificato. ◀ Nella relazione è operata una suddivisione in categorie delle specie vegetali per le quali è stata finora confermata la sensibilità agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato tramite infezione naturale, infezione sperimentale tramite vettore o infezione di tipo sconosciuto (di seguito «le piante specificate»). Tale elenco è più lungo di quello riportato nella decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione <sup>(4)</sup>. Di conseguenza è opportuno che la presente decisione si applichi ad un elenco di specie più lungo di quello della decisione di esecuzione 2014/497/UE. Tuttavia, per garantire la proporzionalità,

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 29).

<sup>(3)</sup> EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2015. Parere scientifico sui rischi fitosanitari derivanti da *Xylella fastidiosa* nel territorio dell'UE, con l'individuazione e la valutazione delle opzioni di riduzione del rischio. *EFSA Journal* 2015; 13(1):3989. [262 pagg.].

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 56).

**▼B**

alcune misure dovrebbero applicarsi solo alle specie vegetali sensibili agli isolati europei dell'organismo specificato (di seguito «le piante ospiti»). A questo proposito, mentre il parere dell'EFSA del 6 gennaio 2015 sottolinea l'incertezza per quanto riguarda la gamma di specie vegetali, dal momento che la ricerca è ancora in corso, i risultati delle indagini condotte dalle autorità italiane hanno confermato la capacità di determinate piante specificate di fungere da «piante ospiti».

- (3) Gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni annuali per accertare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori e dovrebbero garantire che gli operatori professionali siano informati in merito alla sua potenziale presenza e alle misure da adottare.
- (4) Al fine di eradicare l'organismo specificato e impedirne l'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire zone delimitate costituite da una zona infetta e una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. Considerata l'attuale situazione nell'Italia meridionale, la zona infetta della zona delimitata istituita dalle autorità italiane dovrebbe comprendere almeno l'intera provincia di Lecce. Per ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata [zona infetta], la zona cuscinetto dovrebbe essere larga 10 km.
- (5) Nei casi in cui l'organismo specificato si presenta in modo sporadico, l'istituzione di una zona delimitata non dovrebbe essere necessaria se l'organismo specificato può essere eliminato dalle piante in cui ne è stata riscontrata la presenza. In tali casi è opportuno intervenire immediatamente per accertare se siano state infettate altre piante.
- (6) Tenuto conto dell'epidemiologia dell'organismo specificato e del rischio di un'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, è vietato piantare piante ospiti nella zona infetta, salvo nei siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. Tale misura è importante anche per impedire l'infezione delle piante ospiti da parte dell'organismo specificato all'interno della zona delimitata.
- (7) Nella provincia di Lecce l'organismo specificato è già ampiamente diffuso. Se è dimostrato che in alcune parti della zona l'organismo specificato è presente da più di due anni e non è più possibile eradicarlo, l'organismo ufficiale responsabile dovrebbe avere la possibilità di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, per proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, sociale o culturale, nonché la frontiera con il restante territorio dell'Unione. Le misure di contenimento dovrebbero puntare a ridurre al minimo la quantità di inoculo batterico in tale zona e a mantenere la popolazione vettore al livello più basso possibile.
- (8) ►C1 Al fine di garantire un'efficace protezione del restante territorio dell'Unione dall'organismo specificato, tenendo conto della possibile diffusione dell'organismo specificato tramite mezzi naturali e artificiali diversi dallo spostamento delle piante specificate

**▼B**

destinate alla piantagione, è opportuno stabilire una zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce. ◀

- (9) Le piante notoriamente sensibili all'organismo specificato, che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraversando una zona di questo tipo, hanno maggiori probabilità di essere state contagiate dall'organismo specificato. Lo spostamento di dette piante dovrebbe pertanto essere oggetto di prescrizioni specifiche volte ad impedire l'ulteriore diffusione dell'organismo specificato. Al fine di agevolare l'individuazione precoce della potenziale presenza dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata, è opportuno stabilire prescrizioni relative alla tracciabilità per gli spostamenti delle piante notoriamente sensibili all'organismo specificato al di fuori delle zone delimitate.
- (10) ▶ **C1** Al fine di consentire un'ispezione successiva a destinazione di vegetali destinati alla piantagione spostati fuori dalle zone delimitate, l'organismo ufficiale responsabile del luogo di origine e l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione devono essere immediatamente informati dagli operatori professionali dello spostamento di ogni lotto di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata. ◀
- (11) ▶ **C1** Per garantire uno scrupoloso monitoraggio degli spostamenti di vegetali destinati alla piantagione originari delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, è necessario che la Commissione e gli Stati membri abbiano accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate. ◀ Pertanto gli Stati membri dovrebbero istituire e aggiornare un elenco di tutti i siti ubicati nelle zone delimitate del loro territorio in cui sono state coltivate le piante specificate e trasmettere tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione degli Stati membri una raccolta di tali elenchi.
- (12) Per garantire che le piante specificate siano fatte uscire dalle zone delimitate solo in conformità alle prescrizioni di cui alla presente decisione è opportuno effettuare controlli ufficiali.
- (13) Tenendo conto della natura dell'organismo specificato, le piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente dovrebbero, al momento dell'introduzione nell'Unione, essere accompagnate da un certificato fitosanitario comprendente una dichiarazione supplementare attestante che detto paese è indenne dall'organismo specificato.
- (14) Al fine di garantire che le piante specificate introdotte nell'Unione da paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente siano esenti dall'organismo specificato, le prescrizioni per la loro introduzione nell'Unione dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite per lo spostamento di piante specificate originarie di zone delimitate.

**▼B**

- (15) ►**C1** Da ottobre 2014 sono stati intercettati nell'Unione numerosi vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea*, originari di Costa Rica o Honduras, in cui era presente l'organismo specificato. ◀ Si è quindi concluso che le procedure di certificazione fitosanitaria di Costa Rica o Honduras non sono sufficienti a garantire che le partite di piante di *Coffea* siano esenti dall'organismo specificato. ►**C1** Di conseguenza, data l'elevata probabilità di insediamento dell'organismo specificato nell'Unione, la mancanza di qualsiasi effettivo trattamento una volta che le piante specificate sono colpite, nonché le gravi conseguenze economiche per l'Unione, è opportuno vietare l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione di *Coffea*, ad eccezione delle sementi, originari di Costa Rica o Honduras. ◀
- (16) La decisione di esecuzione 2014/497/UE dovrebbe essere abrogata.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Definizioni**

Ai fini della presente decisione si intende per:

**▼M1**

- a) «organismo specificato»: qualsiasi sottospecie di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);
- b) «piante ospiti»: piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla *Xylella fastidiosa* nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili, nel territorio dell'Unione, all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o più sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie;
- c) «piante specificate»: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;

**▼B**

- d) «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante:
- i) ►**C1** piantagione; ◀
  - ii) riproduzione;
  - iii) ►**C1** produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento; ◀



**▼B**

- iv) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
- v) messa a disposizione sul mercato.

*Articolo 2***Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato**

1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell'organismo specificato.
2. L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.
3. L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta.
4. Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo piante che possono essere state colpite dall'organismo specificato sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.

*Articolo 3***Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri**

Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate.

Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.

**▼M1***Articolo 3 bis***Piani di emergenza**

1. Entro il 31 dicembre 2016 ogni Stato membro definisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 *bis* e degli articoli da 9 a 13 *bis* in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato (di seguito «piano di emergenza»).

**▼ M1**

2. Il piano di emergenza stabilisce anche:
  - a) i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti in tali azioni e dell'autorità unica;
  - b) uno o più laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato;
  - c) le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, l'autorità unica, gli operatori professionali interessati e il pubblico;
  - d) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;
  - e) le modalità di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni;
  - f) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo specificato.
3. Gli Stati membri valutano e sottopongono a revisione i rispettivi piani di emergenza secondo necessità.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, i rispettivi piani di emergenza.

**▼ B***Articolo 4***Definizione delle zone delimitate****▼ M1**

1. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2 (di seguito «zona delimitata»).

In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella o quelle sottospecie.

**▼ B**

2. La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.

La zona infetta comprende tutte le piante notoriamente contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.

**▼M2**

Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali («*Fogli*») di tali comuni.

**▼B**

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta.

La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell'area interessata.

3. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.

4. Sulla base delle notifiche da parte degli Stati membri in conformità alla decisione di esecuzione 2014/917/UE <sup>(1)</sup>, la Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle zone delimitate e lo trasmette agli Stati membri.

5. Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 3 e al monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

6. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato;
- b) vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;
- c) in prossimità di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l'organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.

7. Nel caso di cui al paragrafo 6, lo Stato membro:

- a) ►**C1** effettua un'ispezione annuale per almeno due anni al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato; ◄
- b) in base a tale ispezione, decide se sia necessario definire una zona delimitata;

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59).

**▼B**

- c) notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i quali non definisce una zona delimitata, e l'esito dell'ispezione di cui al punto a) non appena sono disponibili.

**▼M1***Articolo 5***▼C1****Divieto di piantagione delle piante ospiti nelle zone infette****▼M1**

1. ►**C1** È vietata la piantagione di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. ◄

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare, in conformità alle condizioni definite nella direttiva 2008/61/CE <sup>(1)</sup> della Commissione, l'impianto di piante ospiti a fini scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'articolo 7, al di fuori della zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c).

**▼B***Articolo 6***Misure di eradicazione**

1. Lo Stato membro che ha stabilito la zona delimitata di cui all'articolo 4 adotta in tale zona le misure di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato, rimuove immediatamente:

- a) le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;
- b) le piante notoriamente infette dall'organismo specificato;
- c) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo.

3. Lo Stato membro interessato provvede a campionare ed esaminare le piante specificate nel raggio di 100 m attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31 <sup>(2)</sup>.

4. Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41).

<sup>(2)</sup> Metodologie per il campionamento delle partite — Norma di riferimento ISPM n. 31 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata nel 2008.

**▼B**

vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

5. Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta, distrugge le piante e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.

6. Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati agli Stati membri dai quali provengono le piante in questione, agli Stati membri attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri nei quali tali piante sono entrate.

7. Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate al momento opportuno. Lo Stato membro effettua ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.

8. Lo Stato membro interessato deve sensibilizzare il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione. Lo Stato membro deve installare una segnaletica stradale indicante la delimitazione della rispettiva zona delimitata.

9. Se necessario, lo Stato membro adotta misure tese ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

10. Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 <sup>(1)</sup> e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 <sup>(2)</sup>.

11. Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

<sup>(1)</sup> Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata il 15 dicembre 2011.

<sup>(2)</sup> L'impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma. Pubblicata l'8 gennaio 2014.

**▼B***Articolo 7***Misure di contenimento****▼M2**

1. In deroga all'articolo 6, solo nelle zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 7, (di seguito: «zona di contenimento»).

**▼B**

2. Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente almeno tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni:

- a) in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
- b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico;

**▼M2**

c) all'interno della zona infetta di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, entro una distanza di 20 km dal confine di tale zona con il resto del territorio dell'Unione.

**▼B**

Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione.

3. Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante di cui al paragrafo 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno.

4. Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, effettua opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

5. Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento, distrugge le piante e parti di piante di cui al paragrafo 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.

6. Lo Stato membro interessato applica adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

**▼M2**

7. Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali effettuate al momento opportuno nelle zone situate entro la distanza di 20 km di cui alla lettera c) del paragrafo 2.

Tali ispezioni sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 7.

**▼B***Articolo 9***Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione****▼M2**

1. Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale *in vitro*.

È vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4.

**▼B**

2. In deroga al paragrafo 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE <sup>(1)</sup>;
- b) è autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- c) è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
- d) è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;
- e) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;
- f) è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
- g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;
- h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).

**▼B**

3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.

4. Il più vicino possibile al momento dello spostamento, i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31.

**▼M1**

4 *bis*. In deroga ai paragrafi 1 e 4, lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante di *Vitis* in riposo vegetativo destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, può avvenire se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
- b) il più vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile apposito, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO <sup>(1)</sup>.

**▼B**

5. Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato.

6. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori.

7. Tutte le piante di cui al paragrafo 1 sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>.

**▼M1**

8. Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

<sup>(1)</sup> EPPO (Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante), 2012. Hot water treatment of grapevine to control *Grapevine flavescence dorée* phytoplasma (Trattamento della vite con acqua calda per il contenimento del fitoplasma *Grapevine flavescence dorée*). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490–492.

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).



**▼ M1**

Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento di piante ospiti verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.

**▼ M2***Articolo 9 bis***Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate *in vitro***

1. Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale *in vitro* e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4, possono essere spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) essere registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
- b) essere autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- c) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
- d) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
- e) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati nel sito né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

3. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni:

- a) sono state ottenute da semi;
- b) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona del territorio dell'Unione indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza di tale organismo;
- c) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

4. Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo così la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori.

5. Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.



### *Articolo 10*

#### **Rintracciabilità**

1. Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite fornite e degli operatori professionali che le hanno ricevute.
2. Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori.
3. Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.
4. Gli operatori professionali di cui ai paragrafi 1 e 2 informano immediatamente i rispettivi organismi ufficiali responsabili di ciascun lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l'identità e la quantità del lotto in questione.
5. Un organismo ufficiale responsabile che riceve le informazioni di cui al paragrafo 4 ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione del lotto in questione.
6. Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4.

### *Articolo 11*

#### **Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate**

1. Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto.

Tali controlli devono essere effettuati almeno:

- a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto;
- b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate;
- c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto;
- d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identità delle piante specificate.

I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati indipendentemente dall'ubicazione delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona fisica o giuridica che ne è responsabile.

3. L'intensità dei controlli di cui al paragrafo 2 è basata sul rischio che le piante rechino l'organismo specificato o i vettori noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità

**▼B**

delle piante e dell'osservanza della presente decisione e di qualsiasi altra misura adottata per contenere o eradicare l'organismo specificato da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento.

*Articolo 12***Elenco dei siti autorizzati**

Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

Gli Stati membri trasmettono il suddetto elenco alla Commissione.

Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di tutti i siti autorizzati negli Stati membri.

Tale elenco è trasmesso a tutti gli Stati membri.

*Articolo 13***Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 9**

Qualora dai controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, risulti che le condizioni di cui all'articolo 9 non sono rispettate, lo Stato membro che ha effettuato i controlli distrugge immediatamente le piante non conformi in situ o in un luogo vicino. Tale azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione.

**▼M1***Articolo 13 bis***Campagne di sensibilizzazione**

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne di sensibilizzazione mirata sui siti web rispettivi degli organismi ufficiali responsabili o su altri siti web designati da questi organismi.

**▼B***Articolo 14***Relazioni sulle misure**

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri:

- a) una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 11 e sui risultati di tali misure;
- b) un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 11 nell'anno successivo.

Lo Stato membro in questione, nel caso in cui decida di applicare misure di contenimento a norma dell'articolo 7, comunica immediatamente alla Commissione per quali motivi intende applicare misure di contenimento, specificando le misure adottate o di cui è prevista l'adozione.

**▼B**

Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, gli Stati membri adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano di cui al punto b). Essi comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'aggiornamento del piano.

*Articolo 15***▼C1**

**Divieto di introdurre vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originari di Costa Rica o Honduras**

È vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originari di Costa Rica o Honduras.

I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originari di Costa Rica o Honduras, che sono stati introdotti nell'Unione prima dell'applicazione della presente decisione, sono spostati all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato l'organismo ufficiale responsabile.

**▼B***Articolo 16*

**Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente**

Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo specificato non è presente nel paese;
- b) le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l'organismo specificato non è presente nel paese;
- c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.

*Articolo 17*

**Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato**

1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato possono essere introdotte nell'Unione se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;
- b) rispettano le disposizioni del paragrafo 2 o dei paragrafi 3 e 4;
- c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'articolo 18 e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.

**▼B**

2. Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne dall'organismo specificato, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta zona;
- b) il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine».

3. ►**M2** Se le piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale *in vitro*, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che: ◀

- a) le piante specificate sono state prodotte in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4;
- b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;
- c) nel sito e nella relativa zona di cui al paragrafo 4, lettera c) sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;
- d) campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono stati sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale;
- e) le piante specificate sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti;
- f) il più vicino possibile al momento dell'esportazione i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di prova convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato;
- g) immediatamente prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori noti dell'organismo specificato.

Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella «Luogo di origine» l'identificazione del sito di cui alla lettera a).

**▼M2**

3 bis. Se le piante specificate, che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale *in vitro*, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

**▼M2**

- a) le piante specificate sono state coltivate in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 *bis*;
- b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;
- c) le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili in un contenitore trasparente che esclude la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori;
- d) le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni:
  - i) sono state ottenute da semi;
  - ii) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza del suddetto organismo;
  - iii) sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella «Luogo di origine» il sito di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

**▼B**

4. Il sito di cui al paragrafo 3, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:
  - a) essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
  - b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
  - c) essere circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;
  - d) essere soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;
  - e) essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
  - f) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

**▼B**

- g) per tutto il periodo di produzione delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera c) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

**▼M2**

4 bis. Il sito di cui al paragrafo 3 *bis*, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
- c) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
- d) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

**▼B***Articolo 18***Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione**

1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma dell'articolo 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione<sup>(1)</sup> e, se del caso, a norma dei paragrafi 2 o 3 e del paragrafo 4.

**▼M2**

2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, o di una zona di cui all'articolo 17, paragrafo 2, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

- a) esame visivo; nonché
- b) in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

3. Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

- a) esame visivo; nonché

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).

**▼ M2**

b) campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

4. I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.

Il primo comma non si applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale *in vitro* e che sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

**▼ B***Articolo 19***Esecuzione**

Gli Stati membri abrogano o modificano le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 20***Abrogazione**

La decisione di esecuzione 2014/497/UE è abrogata.

*Articolo 21***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



**▼ B***ALLEGATO I***Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato («piante specificate»)***Acacia longifolia* (Andrews) Willd.*Acacia saligna* (Labill.) H. L. Wendl.*Acer**Aesculus**Agrostis gigantea* Roth*Albizia julibrissin* Durazz.*Alnus rhombifolia* Nutt.*Alternanthera tenella* Colla*Amaranthus blitoides* S. Watson**▼ M2***Ambrosia*

---

**▼ B***Ampelopsis arborea* (L.) Koehne*Ampelopsis cordata* Michx.**▼ M2***Artemisia arborescens* L.**▼ B***Artemisia douglasiana* Hook.*Artemisia vulgaris* var. *heterophylla* (H.M. Hall & Clements) Jepson**▼ M1***Asparagus acutifolius* L.**▼ B***Avena fatua* L.*Baccharis halimifolia* L.*Baccharis pilularis* DC.*Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.)*Bidens pilosa* L.*Brachiaria decumbens* (Stapf)*Brachiaria plantaginea* (Link) Hitchc.*Brassica**Bromus diandrus* Roth*Callicarpa americana* L.

▼ B

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.  
*Carex*  
*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch  
*Cassia tora* (L.) Roxb.  
*Catharanthus*  
*Celastrus orbiculata* Thunb.  
*Celtis occidentalis* L.  
*Cenchrus echinatus* L.  
*Cercis canadensis* L.  
*Cercis occidentalis* Torr.  
*Chamaecrista fasciculata* (Michx.) Greene  
*Chenopodium quinoa* Willd.  
*Chionanthus*  
*Chitalpa tashkinensis* T. S. Elias & Wisura

▼ M1

*Cistus creticus* L.  
*Cistus monspeliensis* L.  
*Cistus salviifolius* L.

▼ B

*Citrus*  
*Coelorachis cylindrica* (Michx.) Nash  
*Coffea*  
*Commelina benghalensis* L.  
*Conium maculatum* L.  
*Convolvulus arvensis* L.  
*Conyza canadensis* (L.) Cronquist

▼ M2

*Coprosma repens* A. Rich.

▼ B

*Cornus florida* L.

▼ M2

*Coronilla valentina* L.

▼ B

*Coronopus didymus* (L.) Sm.  
*Cynodon dactylon* (L.) Pers.  
*Cyperus eragrostis* Lam.  
*Cyperus esculentus* L.  
*Cytisus scoparius* (L.) Link

**▼ B**

*Datura wrightii* Regel

*Digitaria horizontalis* Willd.

*Digitaria insularis* (L.) Ekman

*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.

*Disphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants

**▼ M1**

*Dodonaea viscosa* Jacq.

**▼ B**

*Duranta erecta* L.

*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv.

*Encelia farinosa* A. Gray ex Torr.

*Eriochloa contracta* Hitchc.

*Erodium*

*Escallonia montevidensis* Link & Otto

*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.

*Eucalyptus globulus* Labill.

*Eugenia myrtifolia* Sims

*Euphorbia hirta* L.

**▼ M1**

*Euphorbia terracina* L.

**▼ M2**

*Fagopyrum esculentum* Moench

**▼ B**

*Fagus crenata* Blume

*Ficus carica* L.

*Fragaria vesca* L.

*Fraxinus americana* L.

*Fraxinus dipetala* Hook. & Arn.

*Fraxinus latifolia* Benth.

*Fraxinus pennsylvanica* Marshall

*Fuchsia magellanica* Lam.

**▼ M1**

*Genista ephedroides* DC.

**▼ B**

*Genista monspessulana* (L.) L. A. S. Johnson

**▼ M2**

Genista X spachiana (sin. *Cytisus racemosus* Broom)

**▼ B**

*Geranium dissectum* L.

**▼ B**

*Ginkgo biloba* L.

*Gleditsia triacanthos* L.

**▼ M1**

*Grevillea juniperina* L.

*Hebe*

**▼ B**

*Hedera helix* L.

*Helianthus annuus* L.

*Hemerocallis*

*Heteromeles arbutifolia* (Lindl.) M. Roem.

*Hibiscus schizopetalus* (Masters) J.D. Hooker

*Hibiscus syriacus* L.

*Hordeum murinum* L.

*Hydrangea paniculata* Siebold

*Ilex vomitoria* Sol. ex Aiton

*Ipomoea purpurea* (L.) Roth

*Iva annua* L.

*Jacaranda mimosifolia* D. Don

*Juglans*

*Juniperus ashei* J. Buchholz

*Koelreuteria bipinnata* Franch.

*Lactuca serriola* L.

*Lagerstroemia indica* L.

**▼ M1**

*Laurus nobilis* L.

*Lavandula angustifolia* Mill.

**▼ B**

*Lavandula dentata* L.

**▼ M2**

*Lavandula stoechas* L.

**▼ B**

*Ligustrum lucidum* L.

*Lippia nodiflora* (L.) Greene

*Liquidambar styraciflua* L.

*Liriodendron tulipifera* L.

*Lolium perenne* L.

*Lonicera japonica* (L.) Thunb.

*Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter & Burdet

**▼ B***Lupinus aridorum* McFarlin ex Beckner*Lupinus villosus* Willd.*Magnolia grandiflora* L.*Malva**Marrubium vulgare* L.*Medicago polymorpha* L.*Medicago sativa* L.*Melilotus**Melissa officinalis* L.*Metrosideros***▼ M2***Metrosideros excelsa* Sol. ex Gaertn**▼ B***Modiola caroliniana* (L.) G. Don*Montia linearis* (Hook.) Greene*Morus***▼ M1***Myoporum insulare* R. Br.**▼ B***Myrtus communis* L.*Nandina domestica* Murray*Neptunia lutea* (Leavenw.) Benth.*Nerium oleander* L.*Nicotiana glauca* Graham*Olea europaea* L.*Origanum majorana* L.**▼ M2***Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.**▼ B***Paspalum dilatatum* Poir.**▼ M1***Pelargonium graveolens* L'Hér**▼ B***Persea americana* Mill.*Phoenix reclinata* Jacq.*Phoenix roebelenii* O'Brien*Pinus taeda* L.*Pistacia vera* L.*Plantago lanceolata* L.

**▼ B**

*Platanus*

*Pluchea odorata* (L.) Cass.

*Poa annua* L.

*Polygala myrtifolia* L.

**▼ M2**

*Polygala* x *grandiflora* nana

**▼ B**

*Polygonum arenastrum* Boreau

*Polygonum lapathifolium* (L.) Delarbre

*Polygonum persicaria* Gray

*Populus fremontii* S. Watson

*Portulaca*

*Prunus*

*Pyrus pyrifolia* (Burm. f.) Nakai

*Quercus*

*Ranunculus repens* L.

*Ratibida columnifera* (Nutt.) Wooton & Standl.

*Rhamnus alaternus* L.

**▼ M2**

*Rhus*

---

**▼ B**

*Rosa californica* Cham. & Schldl.

**▼ M2**

*Rosa* x *floribunda*

**▼ B**

*Rosmarinus officinalis* L.

*Rubus*

*Rumex crispus* L.

*Salix*

*Salsola tragus* L.

**▼ M2**

*Salvia apiana* Jeps.

**▼ B**

*Salvia mellifera* Greene

*Sambucus*

*Sapindus saponaria* L.

*Schinus molle* L.

*Senecio vulgaris* L.

**▼ B**

*Setaria magna* Griseb.  
*Silybum marianum* (L.) Gaertn.  
*Simmondsia chinensis* (Link) C. K. Schneid.  
*Sisymbrium irio* L.  
*Solanum americanum* Mill.  
*Solanum elaeagnifolium* Cav.

**▼ M2**

*Solanum lycopersicum* L.  
*Solanum melongena* L.  
*Solidago fistulosa* Mill.

**▼ B**

*Solidago virgaurea* L.  
*Sonchus*  
*Sorghum*  
*Spartium junceum* L.  
*Spermacoce latifolia* Aubl.  
*Stellaria media* (L.) Vill.  
*Tillandsia usneoides* (L.) L.  
*Toxicodendron diversilobum* (Torr. & A. Gray) Greene  
*Trifolium repens* L.

**▼ M2**

*Ulmus*

---

**▼ B**

*Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt.  
*Urtica dioica* L.  
*Urtica urens* L.  
*Vaccinium*  
*Verbena litoralis* Kunth  
*Veronica*  
*Vicia faba* L.

**▼ M2**

*Vicia sativa* L.

**▼ B**

*Vinca*  
*Vitis*  
*Westringia fruticosa* (Willd.) Druce

**▼ M1**

*Westringia glabra* L.

**▼ B**

*Xanthium spinosum* L.  
*Xanthium strumarium* L.

**▼ M1**


---

▼ **M2***ALLEGATO II***ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2**

## 1) Comuni situati nella provincia di Brindisi:

*Brindisi**Carovigno*

*Ceglie Messapica*      Solo particelle catastali (*Fogli*) 11, da 20 a 24, da 32 a 43, da 47 a 62, da 66 a 135

*Cellino San Marco**Erchie**Francavilla Fontana**Latiano**Mesagne**Oria*

*Ostuni*      Solo particelle catastali (*Fogli*) da 34 a 38, da 48 a 52, da 60 a 67, 74, da 87 a 99, da 111 a 118, da 141 a 154, da 175 a 222

*San Donaci**San Michele Salentino**San Pancrazio Salentino**San Pietro Vernotico**San Vito dei Normanni**Torchiarolo**Torre Santa Susanna**Villa Castelli*

## 2) Comuni situati nella provincia di Taranto:

*Avetrana**Carosino**Faggiano**Fragagnano*

*Grottaglie*      Solo particelle catastali (*Fogli*) 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89

*Leporano*      Solo particelle catastali (*Fogli*) da 2 a 6, da 9 a 16

*Lizzano**Manduria*

*Martina Franca*      Solo particelle catastali (*Fogli*) da 246 a 260

*Maruggio*



**▼ M2**

*Monteiasi*

*Monteparano*

*Pulsano*

*Roccaforzata*

*San Giorgio Ionico*

*San Marzano di San  
Giuseppe*

*Sava*

*Taranto*

Unicamente: [Sezione A, particelle catastali (*Fogli*) 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252, 262, da 275 a 278, da 287 a 293, da 312 a 318]  
[Sezione B, particelle catastali (*Fogli*) da 1 a 27]  
[Sezione C, particelle catastali (*Fogli*) da 1 a 11]

*Torricella*

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE****del 14 agosto 2020****relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione <sup>(2)</sup> è applicata dal maggio 2015 allo scopo di prevenire l'ulteriore diffusione e l'introduzione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) («l'organismo nocivo specificato»). Tale decisione di esecuzione è stata aggiornata più volte per tenere conto degli elementi di prova scientifici e tecnici disponibili in quel momento.
- (2) Il 15 maggio 2019 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato un nuovo parere scientifico <sup>(3)</sup> sul rischio per la sanità delle piante rappresentato dall'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione, riguardante in modo particolare il potenziale insediamento, la diffusione a breve e a lungo raggio, la durata del periodo asintomatico e l'impatto dell'organismo nocivo specificato come pure un aggiornamento sulle opzioni per la riduzione del rischio. Il 15 maggio 2019 l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica <sup>(4)</sup> sull'efficacia delle misure di controllo *in planta* dell'organismo nocivo specificato, che ha confermato quanto già indicato in precedenza, ossia che non sono attualmente disponibili misure di controllo per eliminare l'organismo nocivo specificato da una pianta malata in condizioni di campo aperto. Il 25 giugno 2019 l'Autorità ha pubblicato una scheda di sorveglianza fitosanitaria (*pest survey card*) <sup>(5)</sup> sull'organismo nocivo specificato, che fornisce ulteriori elementi atti a garantire attività di indagine più mirate. Il 28 aprile 2020 l'Autorità ha aggiornato la banca dati delle specie vegetali risultate infette dall'organismo nocivo specificato nel mondo <sup>(6)</sup>. L'8 giugno 2020 l'Autorità ha poi pubblicato le linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* (*Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa*) <sup>(7)</sup>, che aiuteranno gli Stati membri nell'applicare il livello di confidenza e la prevalenza attesa proposta e nel preparare le attività di indagine da svolgere all'interno e all'esterno delle aree delimitate nel territorio dell'Unione.
- (3) I recenti sviluppi scientifici, gli esiti degli audit effettuati dalla Commissione negli Stati membri interessati e l'esperienza acquisita con l'attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 indicano la necessità di aggiornare tali misure al fine di garantire un approccio più mirato al controllo dell'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GUL 125 del 21.5.2015, pag. 36).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2019;17(5):5665, 200 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5665>.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2019;17(5):5666, 17 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5666>.

<sup>(5)</sup> EFSA Supporting publication 2019:EN-1667. 53 pagg. <https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1667>.

<sup>(6)</sup> EFSA Journal 2020;18(4):6114. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6114>.

<sup>(7)</sup> EFSA Supporting publication 2020:EN-1873. 76 pagg. <https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1873>

- (4) A fini di chiarezza, la definizione di «piante ospiti» dovrebbe riferirsi a tutti i generi o a tutte le specie vegetali risultati infetti dall'organismo nocivo specificato nel mondo, mentre la definizione di «piante specificate» dovrebbe riferirsi esclusivamente alle piante ospiti risultate infette da una particolare sottospecie dell'organismo nocivo specificato. In tale contesto, e al fine di garantire una certa proporzionalità, alcune delle misure previste nel presente regolamento dovrebbero applicarsi solo alle piante ospiti e altre solo alle piante specificate.
- (5) Per poter disporre di un quadro più completo della presenza dell'organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero intensificare le indagini annuali volte a rilevarla, in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti.
- (6) Al fine di eradicare l'organismo nocivo specificato e prevenirne l'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infetta e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. La larghezza delle zone cuscinetto dovrebbe essere proporzionata al livello di rischio e alla capacità di diffusione del vettore.
- (7) In casi isolati di presenza dell'organismo nocivo specificato, non dovrebbe tuttavia essere obbligatorio stabilire un'area delimitata qualora sia possibile eliminare tale organismo nocivo dalle piante, di recente introduzione, in cui ne è stata riscontrata la presenza. Questo sarà l'approccio più proporzionato purché le indagini svolte nell'area interessata permettano di concludere che l'organismo nocivo specificato non vi si è insediato.
- (8) È opportuno concludere che l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato non è più possibile in determinate aree dell'Unione. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare in tali aree misure intese al contenimento, anziché all'eradicazione, dell'organismo nocivo specificato. Tali misure dovrebbero essere meno rigorose delle misure di eradicazione, ma dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e azioni precauzionali rafforzate nelle rispettive zone cuscinetto e nella parte esterna delle zone infette, al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell'Unione.
- (9) Al fine di garantire la rimozione immediata delle piante infette e prevenire l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell'Unione, è opportuno che il monitoraggio delle aree delimitate sia effettuato con cadenza annuale nel periodo più adatto dell'anno. Il monitoraggio dovrebbe inoltre riguardare in modo particolare i vettori presenti nell'area delimitata, al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione da parte dei vettori e di valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi.
- (10) L'esperienza conferma, in linea con gli elementi di prova scientifici più recenti, che il controllo dei vettori, insieme all'eliminazione immediata dell'inoculo batterico, è fondamentale per prevenire l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire la corretta applicazione dei trattamenti fitosanitari, prima della rimozione delle piante e anche nel corso dell'anno, contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti dovrebbero comprendere trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori e si dovrebbero privilegiare per quanto possibile le soluzioni non chimiche.
- (11) Le specie vegetali notoriamente sensibili alle sottospecie dell'organismo nocivo specificato rilevate nell'area delimitata e che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata, o che sono state spostate attraverso tale area, hanno maggiori probabilità di essere state contagiate dall'organismo nocivo specificato. È pertanto proporzionato stabilire prescrizioni speciali per gli spostamenti all'interno dell'Unione solo per quanto riguarda le piante specificate. È inoltre proporzionato applicare prescrizioni meno rigorose agli spostamenti di tali piante all'interno delle zone infette, o dalle zone infette alle zone cuscinetto, rispetto a quelle applicate ai loro spostamenti in uscita dalle aree delimitate.
- (12) Al fine di agevolare gli scambi e tutelare nel contempo la sanità delle piante, e tenuto conto della natura dell'organismo nocivo specificato, è opportuno che le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali tale organismo nocivo non è presente siano accompagnate, al momento dell'introduzione nell'Unione, da un certificato fitosanitario contenente una dichiarazione supplementare che attesti che il paese in questione è indenne dall'organismo nocivo specificato.

- (13) Al fine di garantire che le piante ospiti introdotte nell'Unione a partire da aree di paesi terzi nelle quali è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato siano indenni da tale organismo nocivo, le prescrizioni applicabili alla loro introduzione nell'Unione dovrebbero essere simili a quelle stabilite per gli spostamenti delle piante specificate originarie di aree delimitate.
- (14) Alla luce dei più recenti elementi di prova scientifici e tecnici, è inoltre opportuno che i paesi terzi intensifichino le attività di indagine svolte per confermare l'assenza dell'organismo nocivo specificato in aree del loro territorio o in siti di produzione a partire dai quali sono autorizzate le esportazioni nell'Unione.
- (15) È opportuno stabilire norme relative ai controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate verso il resto del territorio dell'Unione e sull'introduzione nell'Unione di piante ospiti provenienti da paesi terzi. Tali norme dovrebbero essere proporzionate ed efficaci e tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>, che si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
- (16) È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/789.
- (17) Per quanto riguarda le attività di indagine svolte in aree del territorio dell'Unione in cui è nota l'assenza dell'organismo nocivo o in cui si applica una deroga alla definizione di aree delimitate, nonché in aree o siti di produzione di paesi terzi, è opportuno concedere agli Stati membri e ai paesi terzi un periodo di tempo sufficiente per progettare tali attività in modo che forniscano il livello di confidenza statistica richiesto. Le prescrizioni relative a tali attività di indagine dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### DEFINIZIONI

#### Articolo 1

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «organismo nocivo specificato»: *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e tutte le sue sottospecie;
- b) «piante ospiti»: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell'allegato I;

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

- c) «piante specificate»: piante ospiti da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell'allegato II e notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato.

## CAPO II

### INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL'ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO E PIANI DI EMERGENZA

#### Articolo 2

##### **Indagini relative all'organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri**

1. Gli Stati membri svolgono indagini annuali sulle piante ospiti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato nei rispettivi territori.
2. Tali indagini sono effettuate dalle autorità competenti o sotto la supervisione ufficiale di queste ultime.
3. Le suddette indagini sono eseguite in base al livello di rischio. Esse si svolgono all'aperto, incluso nei campi per la coltivazione, nei frutteti, nei vigneti, nonché nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti.
4. Tali indagini consistono nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare, all'interno dello Stato membro interessato, un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %.
5. Le suddette indagini sono effettuate in periodi adatti dell'anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l'organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*.
6. La presenza dell'organismo nocivo specificato è monitorata mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV. Se si ottengono risultati positivi in aree diverse dalle aree delimitate, la presenza dell'organismo nocivo specificato è confermata dal risultato positivo di un'ulteriore analisi molecolare tra quelle elencate in tale allegato, diretta a parti diverse del genoma. Le analisi sono effettuate sullo stesso campione vegetale, o se pertinente per l'analisi molecolare utilizzata a fini di conferma, sullo stesso estratto vegetale.
7. L'identificazione delle sottospecie dell'organismo nocivo specificato è effettuata su ogni specie vegetale risultata infetta dall'organismo nocivo specificato nell'area delimitata interessata. Tale identificazione è effettuata per mezzo delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV, sezione B.
8. Gli Stati membri riferiscono i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

#### Articolo 3

##### **Piani di emergenza**

1. Ogni Stato membro istituisce un piano di emergenza. Il piano di emergenza definisce le azioni da intraprendere nel suo territorio per quanto riguarda:
  - a) l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato, come indicato agli articoli da 7 a 11;
  - b) gli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione, come indicato agli articoli da 19 a 26;
  - c) i controlli ufficiali da effettuare sugli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione e delle piante ospiti verso l'Unione, come indicato agli articoli 32 e 33.

Ogni Stato membro aggiorna il proprio piano di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno. I piani di emergenza istituiti a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono aggiornati entro il 31 dicembre 2020.

2. Oltre agli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, il piano di emergenza comprende tutti gli elementi seguenti:

- a) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo specificato;
- b) norme che precisino le procedure per l'identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell'ordine di rimozione e per l'accesso alle proprietà private.

### CAPO III

#### AREE DELIMITATE

##### Articolo 4

#### Definizione di aree delimitate

1. Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un'area delimitata.

Qualora sia confermata solo la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo nocivo specificato, lo Stato membro interessato può delimitare un'area in relazione unicamente a tali sottospecie.

Qualora la conferma della presenza di una sottospecie sia in corso, lo Stato membro interessato delimita tale area in relazione all'organismo nocivo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.

2. L'area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto.

La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato.

La larghezza della zona cuscinetto è la seguente:

- a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11;
- b) almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17.

3. La Commissione aggiorna e pubblica un elenco delle aree delimitate stabilite dagli Stati membri, quali notificate a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031.

##### Articolo 5

#### Deroghe alla definizione di aree delimitate

1. In deroga all'articolo 4, la zona cuscinetto attorno alla zona infetta stabilita a fini di eradicazione può essere ridotta a una larghezza non inferiore a 1 km se è possibile concludere, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell'organismo nocivo specificato non ne ha comportato la diffusione e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) tutte le piante specificate situate nella zona infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario, sono state immediatamente sottoposte a campionamento e rimosse;
- b) da quando sono state adottate le misure di eradicazione nessun'altra pianta è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato nella zona infetta, in base a prove ufficiali eseguite almeno una volta nel corso dell'anno, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*;

- c) almeno una volta nel primo anno successivo all'identificazione dell'organismo nocivo specificato è stata effettuata un'indagine in una zona con una larghezza minima di 2,5 km attorno alla zona infetta, da cui è risultato che l'organismo nocivo specificato non è presente in tale zona. Lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti situate in tale zona. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle piante infette presentano un livello di rischio più elevato rispetto all'altra parte dell'area in questione;
  - d) da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta e nelle sue immediate vicinanze non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite due volte durante la stagione di volo del vettore e conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tali prove permettono di concludere che la diffusione naturale dell'organismo nocivo specificato è esclusa.
2. Lo Stato membro interessato, se riduce la larghezza della zona cuscinetto a norma del paragrafo 1, notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi che giustificano tale riduzione.
3. In deroga all'articolo 4, lo Stato membro interessato può decidere di non stabilire immediatamente un'area delimitata se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) vi sono elementi di prova attestanti che l'organismo nocivo specificato è stato introdotto di recente nell'area insieme alle piante su cui è stato rilevato o che l'organismo nocivo specificato è stato rilevato in un sito dotato di protezione fisica contro i vettori di tale organismo nocivo;
  - b) i risultati delle attività di ispezione indicano che tali piante erano già infette prima di essere introdotte nell'area interessata;
  - c) non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite in prossimità delle piante in questione.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3 lo Stato membro interessato:
- a) effettua, nell'area in cui la presenza dell'organismo nocivo specificato è stata confermata per la prima volta, un'indagine annuale per almeno due anni allo scopo di determinare se altre piante siano state contagiate e se sia opportuno adottare ulteriori misure;
  - b) notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per i quali non stabilisce un'area delimitata e l'esito dell'indagine di cui alla lettera a) non appena disponibile.

#### Articolo 6

##### Revoca delle aree delimitate

1. Se, in base alle indagini di cui all'articolo 10, in un'area delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo nocivo specificato per un periodo di quattro anni, la delimitazione può essere revocata. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato, qualora abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, può revocare l'area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
- a) a seguito delle misure adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, si conclude, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell'organismo nocivo specificato era un caso isolato e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva area delimitata;
  - b) il più vicino possibile al momento della revoca, sono state eseguite prove ufficiali all'interno dell'area delimitata, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.

3. In caso di revoca di un'area delimitata a norma del paragrafo 2, le piante specificate situate nell'area delimitata stabilita in precedenza sono sottoposte a indagini intensive nel corso dei due anni successivi. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %.

4. Quando revoca l'area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi che giustificano tale revoca.

#### CAPO IV

### MISURE DI ERADICAZIONE

#### Articolo 7

#### Rimozione delle piante

1. Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente dalla zona infetta:
  - a) le piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato;
  - b) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
  - c) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
  - d) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
  - e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato.
2. Quando rimuove le piante di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato prende tutte le precauzioni necessarie e organizza la rimozione in base al livello di rischio rappresentato da tali piante.
3. In deroga al paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  - a) le piante specificate interessate sono sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV ed è confermato che non sono infette dall'organismo nocivo specificato;
  - b) le singole piante specificate o l'area interessata sono sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.

#### Articolo 8

#### Misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato

1. Lo Stato membro interessato applica nella zona infetta adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi. Esso applica tali trattamenti prima della rimozione delle piante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e nel corso di tale rimozione. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.
2. Lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nella zona infetta e nella zona cuscinetto. Esso applica tali pratiche nel periodo più adatto dell'anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.



## Articolo 9

**Distruzione delle piante**

1. Lo Stato membro interessato distrugge le piante e le parti di piante di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta oppure, a condizione che tali piante o parti di piante siano coperte da una rete di protezione contro i vettori, il più vicino possibile a tale luogo.
2. Lo Stato membro interessato può decidere, in base al livello di rischio, di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame e di sottoporre il relativo legno al trattamento fitosanitario di cui all'articolo 8, paragrafo 1. L'apparato radicale di tali piante è rimosso o devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.

## Articolo 10

**Sorveglianza annuale dell'area delimitata**

Lo Stato membro interessato monitora, nei periodi più adatti, la presenza dell'organismo nocivo specificato nell'intera area delimitata mediante indagini annuali, conformemente all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, e tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*.

Nelle zone infette lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti, comprese le piante specificate che non sono state rimosse a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,5 % con un livello di confidenza almeno del 90 %.

Nelle zone cuscinetto lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti, come pure le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato.

Lo Stato membro interessato monitora anche la presenza dell'organismo nocivo specificato nei vettori che si trovano nell'area delimitata al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione rappresentato dai vettori e di valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate conformemente all'articolo 8.

## Articolo 11

**Altre misure pertinenti per l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato**

1. Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura che possa contribuire all'eradicazione dell'organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 <sup>(9)</sup>, e all'applicazione di un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 <sup>(10)</sup>.
2. Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l'accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile.

<sup>(9)</sup> Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi – Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma, pubblicata il 15 dicembre 2011.

<sup>(10)</sup> Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi – Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma, pubblicata l'8 gennaio 2014.

3. Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione. Esso rintraccia le piante ospiti associate al caso di infezione in questione, comprese quelle che sono state spostate prima della definizione dell'area delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati alla Commissione e agli Stati membri di cui sono originarie le piante interessate, agli Stati membri attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri nei quali tali piante sono state introdotte.

#### CAPO V

### MISURE DI CONTENIMENTO

#### Articolo 12

##### Disposizioni generali

L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di applicare le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17, anziché misure di eradicazione, in una zona infetta elencata nell'allegato III.

#### Articolo 13

##### Rimozione di piante in una zona infetta elencata nell'allegato III

1. Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato in base al monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Tale rimozione è effettuata immediatamente dopo l'identificazione ufficiale della presenza dell'organismo nocivo specificato o, se l'organismo nocivo specificato è rilevato al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della stagione di volo successiva. Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato e dei suoi vettori durante e dopo la rimozione.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, per scopi scientifici, di non rimuovere le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

#### Articolo 14

##### Misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato nelle zone infette elencate nell'allegato III

1. Lo Stato membro interessato applica adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, alle piante di cui all'articolo 13, paragrafo 1, prima della loro rimozione e attorno alle piante di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali trattamenti comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.

2. Nelle aree di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nel periodo più adatto di ogni anno. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, in funzione delle condizioni locali.

#### Articolo 15

##### Sorveglianza annuale delle zone infette elencate nell'allegato III

1. Lo Stato membro interessato, almeno nelle parti della zona infetta di cui al paragrafo 2, sottopone immediatamente a campionamento e prove, in un raggio di 50 m attorno alle piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato, le seguenti piante:

- a) tutte le piante specificate appartenenti alla specie delle piante specificate che sono risultate infette nella stessa area delimitata; e

b) tutte le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo.

2. Lo Stato membro interessato monitora, nei periodi più adatti, la presenza dell'organismo nocivo specificato mediante indagini annuali, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*. Tale monitoraggio è effettuato almeno nelle parti seguenti della zona infetta elencata nell'allegato III:

a) in un'area di almeno 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto;

b) in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell'area di cui alla lettera a) e designati a tal fine dallo Stato membro.

In tali parti della zona infetta lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le specie di piante ospiti risultate infette nell'area delimitata, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6. A tal fine, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,7 % con un livello di confidenza almeno del 90 %. Lo Stato membro sottopone a campionamento e prove anche la popolazione di vettori per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato.

3. Il paragrafo 2, lettera a), non si applica nel caso delle isole che sono sottoposte nella loro totalità a misure di contenimento e che si trovano a più di 5 km di distanza dal territorio terrestre dell'Unione più vicino.

4. Nelle zone cuscinetto lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti come pure le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo. A tal fine, tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato.

5. Lo Stato membro monitora la presenza dell'organismo nocivo specificato nei vettori nelle parti della zona infetta di cui al paragrafo 2 e nella zona cuscinetto al fine di determinare il rischio di ulteriore diffusione rappresentato dai vettori e di valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate conformemente all'articolo 14.

## Articolo 16

### Distruzione delle piante

1. Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta elencata nell'allegato III, distrugge le piante e le parti di piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato, in modo da garantire che quest'ultimo non si diffonda.

2. Lo Stato membro interessato, qualora concluda che tali piante non comportano alcun rischio di ulteriore diffusione dell'organismo nocivo specificato, può decidere di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame e di sottoporre il relativo legno a trattamenti fitosanitari adeguati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1. L'apparato radicale di tali piante è rimosso o devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.

## Articolo 17

### Altre misure pertinenti per il contenimento dell'organismo nocivo specificato

Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l'accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile.

## CAPO VI

**IMPIANTO DI PIANTE SPECIFICATE IN ZONE INFETTE***Articolo 18***Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette**

L'impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo in uno dei casi seguenti:

- a) le piante specificate in questione sono coltivate in siti di produzione a prova di insetto indenni dall'organismo nocivo specificato e dai suoi vettori;
- b) le piante specificate in questione appartengono di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a);
- c) le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall'organismo nocivo specificato in base alle attività di indagine svolte almeno negli ultimi due anni conformemente all'articolo 10 e sono piantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione.

## CAPO VII

**SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE***Articolo 19***Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata**

Gli spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in un sito di produzione situato in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante specificate sono state coltivate per il loro intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all'articolo 24 o sono presenti in tale sito almeno dagli ultimi tre anni;
- b) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate, nel sito non è stata riscontrata la presenza né dell'organismo nocivo specificato né dei suoi vettori;
- c) le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell'anno per mantenere l'indennità dai vettori dell'organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
- d) le piante specificate sono trasportate attraverso l'area delimitata o al suo interno in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l'infezione da parte dell'organismo nocivo specificato o dei suoi vettori non possa verificarsi;
- e) il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante specificate sono state sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %.

*Articolo 20***Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata**

Gli spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate che non sono mai risultate infette in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
- b) le piante specificate appartengono a specie di piante che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata e che sono state sottoposte, nei tre anni successivi alla definizione dell'area delimitata, ad attività di indagine come indicato agli articoli 10 e 15 e non sono mai risultate infette dall'organismo nocivo specificato;
- c) le specie di piante specificate di cui alla lettera b) sono pubblicate nella banca dati della Commissione relativa alle piante ospiti che non sono notoriamente infette in tale area delimitata;
- d) le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell'anno per mantenere l'indennità dai vettori dell'organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
- e) il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti dall'autorità competente ad ispezione e ad analisi molecolare, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %;
- f) il più vicino possibile al momento dello spostamento i lotti delle piante specificate sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro tutti i vettori dell'organismo nocivo specificato.

*Articolo 21***Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione in tale area delimitata**

Gli spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante specificate sono state coltivate per l'intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all'articolo 24;
- b) le piante specificate sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle condizioni seguenti:
  - i) sono state coltivate a partire da sementi;
  - ii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l'intero ciclo vitale in un'area del territorio dell'Unione indenne dall'organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
  - iii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all'articolo 19 e che sono state sottoposte a prove, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %, da cui sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;

- c) le piante specificate sono trasportate attraverso l'area delimitata, o al suo interno, in un contenitore in condizioni sterili, in modo da escludere la possibilità di infezione da parte dell'organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori.

#### Articolo 22

##### **Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di *Vitis* in riposo vegetativo coltivate per parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata**

Gli spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di *Vitis* in riposo vegetativo destinate all'impianto, escluse le sementi, che sono state coltivate per parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata e che figurano nell'elenco delle piante specificate per detta area possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
- b) il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e controllato dall'autorità competente in materia, in cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C.

#### Articolo 23

##### **Spostamenti all'interno delle zone infette, all'interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata**

Gli spostamenti all'interno delle zone infette, all'interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate che sono state coltivate almeno per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
- b) tale sito è sottoposto ogni anno a campionamento e prove dall'autorità competente per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*;
- c) i risultati dell'ispezione annuale e delle prove effettuate su un campione rappresentativo confermano l'assenza dell'organismo nocivo specificato;
- d) le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell'anno per mantenere l'indennità dai vettori dell'organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
- e) gli operatori professionali chiedono alla persona che riceve tali piante di firmare una dichiarazione attestante che le piante in questione non saranno spostate fuori da tali zone.

#### Articolo 24

##### **Autorizzazione dei siti di produzione**

1. L'autorità competente può autorizzare un sito di produzione ai fini degli articoli 19 e 21 solo se esso soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) è registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
- b) è stato autorizzato dall'autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
- c) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto.

2. Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell'organismo nocivo specificato o danni alla protezione fisica di cui al paragrafo 1, lettera b), revocano immediatamente l'autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate interessate e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto.

3. Ogni Stato membro istituisce e aggiorna un elenco di tutti i siti autorizzati conformemente al paragrafo 1.

Esso trasmette tale elenco alla Commissione e agli altri Stati membri immediatamente dopo averlo istituito o aggiornato.

#### Articolo 25

##### **Spostamenti all'interno dell'Unione di piante specificate che non sono mai state coltivate all'interno di un'area delimitata**

1. Le piante specificate che non sono mai state coltivate all'interno di un'area delimitata possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni seguenti:

- a) appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 ed è sottoposto a ispezione annuale da parte dell'autorità competente;
- b) è sottoposto, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, con l'utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV e tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*.

2. In deroga al paragrafo 1, le piante da impianto, escluse le sementi, di *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb possono essere spostate per la prima volta all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) sono state coltivate in un sito che è sottoposto a ispezione annuale dall'autorità competente;
- b) il sito è sottoposto a campionamento e prove per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa* e con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %.

#### Articolo 26

##### **Spostamenti all'interno dell'Unione di piante madri di pre-base o di materiali pre-base che sono stati coltivati al di fuori di un'area delimitata**

Le piante madri di pre-base quali definite all'articolo 1, punto 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione <sup>(11)</sup> o i materiali pre-base quali definiti all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio <sup>(12)</sup> appartenenti alle specie *Juglans regia* L., *Olea europaea* L., *Prunus amygdalus* Batsch, *P. amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca* L., *P. avium* (L.) L., *P. cerasus* L., *P. domestica* L., *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis* (Mill.) D.A. Webb, *P. persica* (L.) Batsch e *P. salicina* Lindley, che sono stati coltivati al di fuori di un'area delimitata e hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale al di fuori di strutture a prova di insetto, possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) sono stati certificati conformemente all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione <sup>(13)</sup>;

<sup>(11)</sup> Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).

<sup>(12)</sup> Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

<sup>(13)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, del 29 maggio 2017, che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 (GU L 140 del 31.5.2017, pag. 7).

- b) entro il termine più breve possibile prima dello spostamento, sono stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi molecolare per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.

#### Articolo 27

### Passaporti delle piante

Le piante di cui agli articoli da 19 a 26 sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031.

Per le piante specificate di cui all'articolo 23 si applicano le condizioni supplementari seguenti:

- a) se sono spostate unicamente all'interno delle zone infette, l'indicazione «Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031;
- b) se sono spostate all'interno della zona cuscinetto, o dalla zona cuscinetto nella zona infetta, l'indicazione «Zona cuscinetto e Zona infetta — XYLEFA» è inserita accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/2031.

#### CAPO VIII

### INTRODUZIONE NELL'UNIONE DI PIANTE OSPITI

#### Articolo 28

### Introduzione nell'Unione di piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l'assenza dell'organismo nocivo specificato

Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota l'assenza dell'organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo nocivo specificato risulta non essere presente nel paese in base all'ispezione, al campionamento e all'analisi molecolare effettuati dall'autorità competente, con l'utilizzo di uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV, e conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare a livello nazionale un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %;
- b) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che l'organismo nocivo specificato non è presente nel paese;
- c) le piante ospiti sono state coltivate in un sito sottoposto dall'autorità competente a un'ispezione annuale e, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove di cui all'allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato;
- d) le piante da impianto, escluse le sementi, di *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono state coltivate in un sito sottoposto dall'autorità competente a un'ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all'allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %;
- e) al loro ingresso nell'Unione le piante ospiti sono state controllate dall'autorità competente conformemente all'articolo 33 e la presenza dell'organismo nocivo specificato non è stata rilevata.



## Articolo 29

**Introduzione nell'Unione di piante ospiti originarie di un'area indenne dall'organismo nocivo di un paese infetto**

Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell'Unione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante ospiti sono originarie di un'area che è stata dichiarata indenne dall'organismo nocivo specificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante interessata conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e in base a indagini ufficiali comprendenti campionamento e prove, effettuate con uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %;
- b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta area;
- c) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Luogo di origine», che le piante ospiti interessate hanno trascorso l'intero ciclo vitale nell'area di cui alla lettera a), con l'indicazione specifica del nome dell'area;
- d) le piante ospiti sono state coltivate in un sito sottoposto dall'autorità competente a un'ispezione annuale e, in funzione del livello di rischio, a campionamento e prove di cui all'allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato;
- e) le piante da impianto, escluse le sementi, di *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono state coltivate in un sito sottoposto dall'autorità competente a un'ispezione annuale e a campionamento e prove di cui all'allegato IV, effettuati su tali piante in periodi adatti per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %;
- f) al loro ingresso nell'Unione le piante ospiti sono state controllate dall'autorità competente conformemente all'articolo 33 e la presenza dell'organismo nocivo specificato non è stata rilevata.

## Articolo 30

**Introduzione nell'Unione di piante ospiti originarie di un sito di produzione indenne dall'organismo nocivo di un paese infetto**

1. Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato possono essere introdotte nell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le piante ospiti sono originarie di un sito di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha autorizzato come indenne dall'organismo nocivo conformemente all'articolo 31;
- b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei siti di produzione indenni dall'organismo nocivo, con l'indicazione della loro ubicazione all'interno del paese;
- c) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario:
  - i) che attesta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante ospiti sono state prodotte per l'intero ciclo di produzione in uno o più siti autorizzati come indenni dall'organismo nocivo dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente all'articolo 31 e che sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l'infezione da parte dell'organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori non possa verificarsi;
  - ii) che riporta, alla rubrica «Luogo di origine», il nome o il codice del sito o dei siti di produzione indenni dall'organismo nocivo;
- d) al loro ingresso nell'Unione le piante ospiti sono state controllate dall'autorità competente conformemente all'articolo 33 e la presenza dell'organismo nocivo specificato non è stata rilevata.

2. Le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato e che sono state coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione possono essere introdotte nell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le piante specificate soddisfano una delle condizioni seguenti:
  - i) sono state coltivate a partire da sementi;
  - ii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l'intero ciclo vitale in un'area indenne dall'organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
  - iii) sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all'articolo 31 e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- b) le piante ospiti sono state coltivate in un sito di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha autorizzato come indenne dall'organismo nocivo conformemente all'articolo 31;
- c) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei siti di produzione indenni dall'organismo nocivo, con l'indicazione della loro ubicazione all'interno del paese;
- d) le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario:
  - i) che attesta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che le piante ospiti sono state prodotte in vitro per l'intero ciclo di produzione in uno o più siti autorizzati come indenni dall'organismo nocivo dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente all'articolo 31 e che sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a garantire che l'infezione da parte dell'organismo nocivo specificato o dei suoi vettori noti non possa verificarsi;
  - ii) che riporta, alla rubrica «Luogo di origine», il nome o il codice del sito di produzione indenne dall'organismo nocivo.

#### Articolo 31

##### **Autorizzazione dei siti di produzione come indenni dall'organismo nocivo**

Un sito di produzione può essere autorizzato come indenne dall'organismo nocivo solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il sito di produzione è stato dichiarato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come sito a prova di insetto indenne dall'organismo nocivo specificato e dai suoi vettori conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- b) il sito di produzione è stato sottoposto a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell'anno per mantenere l'indennità dai vettori dell'organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
- c) il sito di produzione è sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto;
- d) il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante ospiti originarie del sito di produzione sono state sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %.

Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell'organismo nocivo specificato o danni che compromettono le condizioni a prova di insetto del sito di produzione indenne dall'organismo nocivo, revocano immediatamente l'autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante ospiti. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

## CAPO IX

**CONTROLLI UFFICIALI SUGLI SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE E DELLE PIANTE OSPITI VERSO L'UNIONE***Articolo 32***Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione**

1. Gli Stati membri svolgono controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate fuori da un'area delimitata o che sono spostate da una zona infetta a una zona cuscinetto.
2. Tali controlli sono effettuati almeno presso i luoghi, compresi strade, porti e aeroporti, in cui le piante ospiti sono spostate da zone infette a zone cuscinetto o altre parti del territorio dell'Unione.
3. Tali controlli comprendono un controllo documentale e un controllo di identità delle piante specificate.
4. Tali controlli sono effettuati indipendentemente dall'origine dichiarata delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona o entità che ne è responsabile.
5. Qualora da tali controlli risulti che le condizioni di cui agli articoli da 19 a 23 non sono soddisfatte, lo Stato membro che li ha svolti distrugge immediatamente la pianta non conforme in situ o in un luogo vicino. Questa azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo nocivo specificato e di eventuali vettori trasportati dalla pianta in questione, durante e dopo la rimozione.

*Articolo 33***Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione**

1. Tutte le partite di piante ospiti introdotte nell'Unione a partire da un paese terzo sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o sul luogo di destinazione stabilito conformemente alla direttiva 2004/103/CE della Commissione <sup>(14)</sup>.
2. In caso di piante ospiti originarie di aree nelle quali è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato, l'autorità competente effettua un'ispezione, costituita da campionamento e prove, del lotto di piante specificate per confermare l'assenza dell'organismo nocivo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %, tenendo conto della norma ISPM n. 31.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle piante ospiti che sono state coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione e che sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

## CAPO X

**ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE***Articolo 34***Campagne di sensibilizzazione**

1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia rappresentata dall'organismo nocivo specificato per il territorio dell'Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne mirate di sensibilizzazione sui rispettivi siti web dell'autorità competente o su altri siti web designati da quest'ultima.

<sup>(14)</sup> Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).

2. All'interno delle aree delimitate lo Stato membro interessato sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia rappresentata dall'organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione. Esso provvede affinché il pubblico, i viaggiatori e gli operatori interessati conoscano la delimitazione dell'area delimitata, della zona infetta e della zona cuscinetto. Lo Stato membro interessato informa inoltre gli operatori interessati delle misure da adottare contro i vettori quali stabilite agli articoli 8 e 14.

## CAPO XI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 35*

#### **Relazioni sulle misure adottate dagli Stati membri**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate nell'anno precedente a norma degli articoli 2, 4, 5, da 7 a 18 e 32, a seconda dei casi, e sui risultati di tali misure.

I risultati delle indagini svolte a norma degli articoli 10 e 15 nelle aree delimitate sono trasmessi alla Commissione utilizzando i modelli di cui all'allegato V.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un piano indicante le misure da adottare nell'anno successivo a norma degli articoli 2, 4, 5, da 7 a 18 e 32, a seconda dei casi. Tale piano fissa il calendario previsto per ciascuna misura, i termini per l'attuazione delle misure e il bilancio stanziato per tutte le misure.

3. Se giustificato dall'evoluzione del relativo rischio fitosanitario, gli Stati membri adattano le misure corrispondenti e aggiornano di conseguenza il piano di cui al paragrafo 2. Essi comunicano immediatamente tale aggiornamento alla Commissione e agli altri Stati membri.

4. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi identificazione ufficiale della presenza dell'organismo nocivo specificato nei luoghi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a).

#### *Articolo 36*

#### **Conformità**

Se necessario al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri revocano o modificano le misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione della revoca o della modifica di tali misure.

#### *Articolo 37*

#### **Abrogazione**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è abrogata.

#### *Articolo 38*

#### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafo 4, seconda frase, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), terza frase, l'articolo 28, lettera a), seconda frase, e l'articolo 29, lettera a), seconda frase, si applicano tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2020

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie dell'organismo nocivo specificato  
("piante ospiti")***Acacia**Acer**Albizia julibrissin* Durazz.*Alnus rhombifolia* Nutt.*Amaranthus retroflexus* L.*Ambrosia**Ampelopsis arborea* (L.) Koehne*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Trautv.*Ampelopsis cordata* Michx.*Anthyllis hermanniae* L.*Artemisia**Asparagus acutifolius* L.*Baccharis**Brassica**Calicotome spinosa* (L.) Link*Calicotome villosa* (Poiret) Link*Callicarpa americana* L.*Callistemon citrinus* (Curtis) Skeels*Calluna vulgaris* (L.) Hull*Carya**Catharanthus**Celtis occidentalis* L.*Cercis canadensis* L.*Cercis occidentalis* Torr.*Cercis siliquastrum* L.*Chamaecrista fasciculata* (Michx.) Greene*Chamaesyce canescens* (L.) Prokh.*Chenopodium album* L.*Chionanthus*

*Chitalpa tashkentensis* T. S. Elias & Wisura

*Cistus*

*Citrus*

*Clematis cirrhosa* L.

*Coelorachis cylindrica* (Michx.) Nash *Coffea*

*Conium maculatum* L.

*Convolvulus cneorum* L.

*Coprosma repens* A.Rich.

*Coronilla glauca* (L.) Batt.

*Coronilla valentina* L.

*Cyperus eragrostis* Lam.

*Cytisus*

*Digitaria*

*Dimorphoteca*

*Diospyros kaki* L.f.

*Diplocyclos palmatus* (L.) C.Jeffrey

*Dodonaea viscosa* (L.) Jacq.

*Elaeagnus angustifolia* L.

*Encelia farinosa* A. Gray ex Torr.

*Eremophila maculata* (Ker Gawler) F. von Müller.

*Erigeron*

*Erodium moschatum* (L.) L'Hérit.

*Erysimum*

*Euphorbia chamaesyce* L.

*Euphorbia terracina* L.

*Euryops chrysanthemoides* (DC.) B.Nord

*Euryops pectinatus* (L.) Cass.

*Fagus crenata* Blume

*Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr.

*Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. & Planch.

*Ficus carica* L.

*Frangula alnus* Mill.

*Fraxinus*

*Genista*

*Ginkgo biloba* L.

*Gleditsia triacanthos* L.

*Grevillea juniperina* Br.

*Hebe*

*Helianthus*

*Helichrysum*

*Heliotropium europaeum* L.

*Hemerocallis*

*Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

*Hibiscus*

*Humulus scandens* (Lour.) Merr.

*Ilex aquifolium* L.

*Ilex vomitoria* Sol. ex Aiton

*IVA annua* L.

*Jacaranda mimosifolia* D. Don

*Juglans*

*Juniperus ashei* J. Buchholz

*Koelreuteria bipinnata* Franch.

*Lagerstroemia*

*Laurus nobilis* L.

*Lavandula*

*Ligustrum lucidum* L.

*Liquidambar styraciflua* L.

*Lonicera japonica* Thunb.

*Lupinus*

*Magnolia grandiflora* L.

*Mallotus paniculatus* (Lam.) Müll.Arg.

*Malva parviflora* L.

*Medicago arborea* L.

*Medicago sativa* L.

*Metrosideros*

*Mimosa*



*Modiola caroliniana* (L.) G. Don

*Morus*

*Myoporum insulare* R. Br.

*Myrtus communis* L.

*Nandina domestica* Murray

*Neptunia lutea* (Leavenw.) Benth.

*Nerium oleander* L.

*Olea*

*Osteospermum ecklonis* DC.

*Osteospermum fruticosum* (L.) Norl.

*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

*Paspalum dilatatum* Poir.

*Pelargonium*

*Persea americana* Mill.

*Phagnalon saxatile* (L.) Cass.

*Phillyrea angustifolia* L.

*Phillyrea latifolia* L.

*Phlomis fruticosa* L.

*Phoenix reclinata* Jacq.

*Phoenix roebelenii* O' Brien

*Pinus taeda* L.

*Pistacia vera* L.

*Plantago lanceolata* L.

*Platanus*

*Pluchea odorata* (L.) Cass.

*Polygala myrtifolia* L.

*Polygala x grandiflora* Nana

*Prunus*

*Pterospartum tridentatum* (L.) Willk.

*Pyrus*

*Quercus*

*Ratibida columnifera* (Nutt.) Wooton & Standl.

*Rhamnus alaternus* L.

*Rhus*

*Robinia pseudoacacia* L.

*Rosa*

*Rosmarinus officinalis* L.

*Rubus*

*Salvia mellifera* Greene

*Sambucus*

*Santolina chamaecyparissus* L.

*Sapindus saponaria* L.

*Sassafras*

*Setaria magna* Griseb.

*Solidago fistulosa* Mill.

*Solidago virgaurea* L.

*Sorghum halepense* (L.) Pers.

*Spartium*

*Stewartia pseudocamellia*

*Strelitzia reginae* Aiton

*Streptocarpus*

*Symphytotrichum divaricatum* (Nutt.) G.L.Nesom

*Teucrium capitatum* L.

*Trifolium repens* L.

*Ulex*  
*Ulmus*

*Vaccinium*

*Vinca*

*Vitis*

*Westringia fruticosa* (Willd.) Druce

*Westringia glabra* R.Br.

*Xanthium strumarium* L.

---

## ALLEGATO II

**Elenco delle piante notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato  
("piante specificate")****Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa***

*Acer*

*Ambrosia artemisiifolia* L.

*Calicotome spinosa* (L.) Link

*Cercis occidentalis* Torr.

*Cistus monspeliensis* L.

*Citrus sinensis* (L.) Osbeck

*Coffea arabica* L.

*Erysimum*

*Genista lucida* L.

*Juglans regia* L.

*Lupinus*

*Magnolia grandiflora* L.

*Malva parviflora* L.

*Medicago sativa* L.

*Metrosideros*

*Morus*

*Nerium oleander* L.

*Pluchea odorata* (L.) Cass.

*Polygala myrtifolia* L.

*Prunus*

*Rhamnus alaternus* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Rubus rigidus* Sm.

*Rubus ursinus* Cham. & Schldl.

*Sambucus*

*Spartium junceum* L.

*Streptocarpus*

*Teucrium capitatum* L.

*Ulmus americana* L.

*Vinca major* L.

*Vitis*

**Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex***

*Acacia*

*Acer griseum* (Franch.) Pax

*Acer pseudoplatanus* L.

*Acer rubrum* L.

*Alnus rhombifolia* Nutt.

*Ambrosia psilostachya* DC.  
*Ambrosia trifida* L.  
*Ampelopsis cordata* Michx.  
*Anthyllis hermanniae* L.  
*Artemisia*  
*Asparagus acutifolius* L.  
*Baccharis halimifolia* L.  
*Calicotome spinosa* (L.) Link  
*Calicotome villosa* (Poir.) Link  
*Callistemon citrinus* (Curtis) Skeels  
*Calluna vulgaris* (L.) Hull  
*Carya*  
*Celtis occidentalis* L.  
*Cercis canadensis* L.  
*Cercis occidentalis* Torr.  
*Cercis siliquastrum* L.  
*Chionanthus*  
*Cistus*  
*Clematis cirrhosa* L.  
*Convolvulus cneorum* L.  
*Coprosma repens* A. Rich.  
*Coronilla glauca* (L.) Batt.  
*Coronilla valentina* L.  
*Cytisus*  
*Dimorphoteca*  
*Dodonaea viscosa* (L.) Jacq.  
*Elaeagnus angustifolia* L.  
*Encelia farinosa* Gray ex Torr.  
*Erigeron karvinskianus* DC.  
*Euryops chrysanthemoides* (DC.) B.Nord.  
*Euryops pectinatus* (L.) Cass.  
*Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr.  
*Ficus carica* L.  
*Frangula alnus* Mill.  
*Fraxinus*  
*Genista*  
*Ginkgo biloba* L.  
*Gleditsia triacanthos* L.  
*Grevillea juniperina* Br.  
*Hebe*  
*Helianthus*  
*Helichrysum*

*Ilex aquifolium* L.  
*IVA annua* L.  
*Koelreuteria bipinnata* Franch.  
*Lagerstroemia*  
*Laurus nobilis* L.  
*Lavandula*  
*Liquidambar styraciflua* L.  
*Lupinus villosus* Willd.  
*Magnolia grandiflora* L.  
*Medicago arborea* L.  
*Medicago sativa* L.  
*Metrosideros excelsa* Rich.  
*Morus*  
*Myrtus communis* L.  
*Olea*  
*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.  
*Pelargonium*  
*Phagnalon saxatile* (L.) Cass.  
*Phillyrea angustifolia* L.  
*Phlomis fruticosa* L.  
*Pistacia vera* L.  
*Plantago lanceolata* L.  
*Platanus*  
*Polygala myrtifolia* L.  
*Polygala x grandiflora* Nana  
*Prunus*  
*Pterospartum tridentatum* (L.) Willk.  
*Quercus*  
*Ratibida columnifera* (Nutt.) Wooton & Standl.  
*Rhamnus alaternus* L.  
*Robinia pseudoacacia* L.  
*Rosa*  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Rubus*  
*Salvia mellifera* Greene  
*Sambucus*  
*Santolina chamaecyparissus* L.  
*Sapindus saponaria* L.  
*Solidago virgaurea* L.  
*Spartium*  
*Strelitzia reginae* Aiton  
*Ulex*

*Ulmus americana* L.

*Ulmus crassifolia* Nutt.

*Vaccinium*

*Vinca*

*Westringia fruticosa* Guerin.

*Xanthium strumarium* L.

**Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca***

*Acacia*

*Amaranthus retroflexus* L.

*Asparagus acutifolius* L.

*Catharanthus roseus* (L.) G. Don

*Chamaesyce canescens* (L.) Prokh.

*Chenopodium album* L.

*Cistus albidus* L.

*Cistus creticus* L.

*Citrus*

*Coffea*

*Dimorphoteca fruticosa* (L.) DC.

*Dodonaea viscosa* (L.) Jacq.

*Eremophila maculata* (Ker Gawler) F. von Müller.

*Erigeron*

*Euphorbia chamaesyce* L.

*Euphorbia terracina* L.

*Grevillea juniperina* Br.

*Hebe*

*Heliotropium europaeum* L.

*Hibiscus*

*Laurus nobilis* L.

*Lavandula angustifolia* Mill.

*Lavandula dentata* L.

*Lavandula stoechas* L.

*Myoporum insulare* Br.

*Myrtus communis* L.

*Nerium oleander* L.

*Olea europaea* L.

*Osteospermum fruticosum* (L.) Norl.

*Pelargonium x fragrans* Willd. (syn. *Pelargonium fragrans* E. Mey.)

*Phillyrea latifolia* L.

*Polygala myrtifolia* L.

*Prunus*

*Rhamnus alaternus* L.

*Rosmarinus officinalis* L.

*Spartium junceum* L.

*Vinca minor* L.

*Westringia fruticosa* (Willd.) Druce

*Westringia glabra* Br.

---

## ALLEGATO III

**Zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nelle quali sono applicate le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17**

## PARTE A

**Zona infetta in Italia**

La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:

1. La provincia di Lecce
2. La provincia di Brindisi
3. I seguenti comuni della provincia di Taranto:

Avetrana

Carosino

Crispiano

Faggiano

Fragagnano

Grottaglie

Leporano

Lizzano

Manduria

Martina Franca

Maruggio

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Sava

Statte

Taranto

Torricella

4. Il seguente comune della provincia di Bari:

Locorotondo

## PARTE B

**Zona infetta in Francia**

La zona infetta in Francia comprende la seguente area:

La regione Corsica



## PARTE C

**Zona infetta in Spagna**

La zona infetta in Spagna comprende la seguente area:

La Comunità autonoma delle Isole Baleari

---

## ALLEGATO IV

**Metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa* e delle sue sottospecie****A. Prove per lo screening e l'individuazione della presenza della *Xylella fastidiosa***

1. PCR in tempo reale sulla base di Harper *et al.*, 2010 (e erratum 2013);
2. amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) sulla base di primer sviluppati da Harper *et al.* 2010 (e erratum 2013);
3. PCR in tempo reale sulla base di Ouyang *et al.*, 2013;
4. PCR convenzionale sulla base di Minsavage *et al.* 1994.

**B. Analisi molecolari per l'identificazione delle sottospecie di *Xylella fastidiosa***

1. Tipizzazione MLST (*Multi Locus Sequence Typing*) sulla base di Yuan *et al.*, 2010, per la determinazione di tutte le sottospecie;
  2. PCR sulla base di Hernandez-Martinez *et al.*, 2006, per la determinazione delle sottospecie *fastidiosa*, *multiplex* e *sandyi*;
  3. PCR sulla base di Pooler & Hartung, 1995, per la determinazione della sottospecie *pauca*.
-

## PARTE A

## Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica

[illegible]

### Istruzioni per compilare il modello

Spiegare le ipotesi alla base del piano dell'indagine. Riassumere e giustificare:

- la popolazione bersaglio, l'unità epidemiologica e le unità di ispezione;
- il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo;
- il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

Per la colonna 1: indicare il nome dell'area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l'area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

Per le colonne 2 e 3: indicare le dimensioni dell'AD prima dell'inizio dell'indagine ed eventuali aggiornamenti pertinenti.

Per la colonna 4: indicare l'approccio: eradicazione (E) o contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5: indicare la zona dell'AD in cui è stata effettuata l'indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta/infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l'area della ZI in cui è stata effettuata l'indagine (ad esempio gli ultimi 5 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6: indicare i siti di indagine, utilizzando più di una riga se necessario. Si prega di utilizzare sempre una riga diversa per le indagini svolte nei vivai. Se si usa l'opzione "altro", si prega di specificare quanto segue.

1. All'aperto (zona di produzione): 1.1 campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.
2. All'aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio ecc.).
3. Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio).

Per la colonna 7: indicare i mesi dell'anno in cui sono state effettuate le indagini.

Per la colonna 8: indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l'elenco delle specie ospiti e la superficie interessata. Per "popolazione bersaglio" si intende l'insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Si prega di giustificare nella colonna 23 ("Osservazioni") la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte all'indagine. Per "unità di ispezione" si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.

Per la colonna 9: indicare le unità epidemiologiche sottoposte all'indagine, fornendo una descrizione e l'unità di misura. Per "unità epidemiologica" si intende un'area omogenea in cui, qualora l'organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l'organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio che è omogenea in termini di epidemiologia e comprende almeno una pianta ospite. In alcuni casi l'intera popolazione ospite di una regione/un'area/un paese può essere definita come un'unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS, aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta deve essere giustificata nelle ipotesi di base.

Per la colonna 10: indicare i metodi utilizzati durante l'indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso. Indicare "non disponibile" quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.

- Per la colonna 11: fornire una stima dell'efficacia di campionamento. Per "efficacia di campionamento" si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l'efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell'area sottoposta all'indagine. Nel caso del suolo, indica l'efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l'organismo nocivo quando questo è presente nell'area sottoposta all'indagine.
- Per la colonna 12: per "sensibilità del metodo" si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l'efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall'ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).
- Per la colonna 13: indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.
- Per la colonna B: indicare i dati relativi all'indagine. Indicare "non applicabile" quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 "Metodo di rilevazione".
- Per la colonna 19: indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati "indeterminati" si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).
- Per la colonna 20: indicare le notifiche di focolai dell'anno in cui è stata effettuata l'indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l'autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, o all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso si prega di indicare nella colonna 21 ("Osservazioni") i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.
- Per la colonna 21: indicare la sensibilità dell'indagine, secondo la definizione della norma ISPM n. 31. Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l'indennità dall'organismo nocivo è calcolato sulla base delle ispezioni effettuate (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.
- Per la colonna 22: indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all'indagine, della probabile prevalenza effettiva dell'organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell'indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell'organismo nocivo e le risorse disponibili per l'indagine.

Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini sugli insetti vettori della *Xylella fastidiosa*

Nome	Data di definizione	1. Descrizione dell'AD		2. Approccio	3. Zona	4. Specie vettrici	5. Esami visivi		6. Tipo di trappole (o altri metodi di cattura dei vettori, come retino entomologico ecc.)	7. Numero di trappole (o altri metodi di cattura)	8. Frequenza di controllo delle trappole (o altri metodi, se applicabile)	9. Calendario di controllo delle trappole (o altri metodi, se applicabile)	10. Numero di campioni di vettori raccolti	11. Numero di vettori catturati	12. Numero di vettori analizzati	13. Numero di campioni di vettori analizzati	14. Numero di campioni di vettori risultati positivi	15. Numero di campioni di vettori risultati negativi	16. Numero di campioni di vettori con risultato indeterminato	17. Osservazioni
							Calendario	Numero												

**Istruzioni per compilare il modello**

- Per la colonna 1: indicare il nome dell'area, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l'area delimitata (AD) e la data della sua definizione.
- Per la colonna 2: indicare eradicazione (E) o contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD e degli approcci adottati per queste aree.
- Per la colonna 3: indicare la zona dell'AD in cui è stata effettuata l'indagine: zona infetta/infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l'area della ZI in cui è stata effettuata l'indagine (ad esempio gli ultimi 5 km, attorno ai vivai ecc.).
- Per la colonna 4: indicare l'elenco delle specie vettrici dell'organismo nocivo di cui alla prima colonna, utilizzando righe diverse per ogni vettore.
- Per la colonna 5: indicare solo se applicabile.
- Per la colonna 6: indicare il tipo di metodo di cattura dei vettori. Se per lo stesso vettore sono utilizzati più metodi, fornire i dati in righe separate.
- Per la colonna 7: indicare il numero di trappole o di altri metodi di cattura, utilizzando righe separate per ogni metodo.
- Per la colonna 8: indicare la frequenza con cui le trappole o i metodi di cattura sono stati controllati (ad esempio una volta alla settimana, una volta al mese, quattro volte all'anno ecc.).
- Per la colonna 9: indicare i mesi dell'anno in cui le trappole sono state controllate.
- Per la colonna 10: indicare il numero di campioni raccolti (un campione può contenere più vettori).
- Per la colonna 11: indicare il numero totale di vettori catturati. Si prega di indicare solo il numero di vettori di interesse, non le catture accessorie.

Per la colonna 13: indicare il numero di campioni di vettori analizzati in relazione all'organismo nocivo, qualora il campione sia composto da più vettori.

Per la colonna 16: numero di campioni con risultato indeterminato, ossia campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto ecc.).»

\_\_\_\_\_



**ATTO DIRIGENZIALE**

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI,

L'istruttore incaricato  
(Rocco Capozzi)

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Osservatorio fitosanitario
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FEASR 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**N. 179 del 14\_12\_2020 del Registro delle Determinazioni**

**Codice CIFRA: 181\_DIR\_2020\_00179**

**OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 548/2020 - Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ST53.**

L'anno 2020, il giorno quattordici del mese di dicembre in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere", sulla base dell'istruttoria svolta, riferisce:

**Visto** il D. Lgs. n.214 del 19/08/05 che dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali istituiti dal Decreto Legislativo 536/92 devono espletare le attività di controllo fitosanitario, in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena, oggetto di lotta obbligatoria e l'applicazione di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire o contrastare la loro diffusione.

**Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020.

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 "Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).





Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all'ARIF funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*.

Vista la DGR 548 del 21/04/2020 "Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. "misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa*". Approvazione del Piano per l'annualità 2020:

- "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subspécie pauca ST53*";
- "Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subspécie pauca ST53*".

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha confermato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53* di cui alla decisione 2018/927/UE.

Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 è stato adottato ed entrato in vigore quando le attività di monitoraggio delle aree delimitate, organizzate sulla base della Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i e della DGR 548/2020, erano in pieno svolgimento con la conclusione del monitoraggio nella zona cuscinetto e dei buffer attorno ai focolai già individuati e il completamento del monitoraggio della zona contenimento.

Considerato che il nuovo Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato numerose modifiche che richiedono la definizione di nuove procedure in luogo di quelle previste dal DM n. 4999/2018 e dalla DGR n.548/2020.

Vista la nota della sezione Osservatorio prot. 7620 del 09/09/2020, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alla Commissione per il tramite del MIPAAFT di prevedere una deroga all'applicazione del Regolamento per il 2020.

Visto il verbale del Comitato fitosanitario di Bruxelles (SCOPAFF) del 17/09/2020 con il quale la Commissione ha consentito alla Regione Puglia di derogare all'applicazione del regolamento concludendo la campagna di monitoraggio in corso secondo il programma della DGR 548/2020 e per quanto riguarda RIBESS, ha concordato che passare al nuovo sistema statistico di indagine a metà della campagna in corso non sia corretto ed è opportuno completare i monitoraggi con la metodologia di cui alla Decisione 789/2015 e s.m.i..

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 136 del 02/11/2020, che ha aggiornato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53*, a seguito del ritrovamento di focolai di *Xylella fastidiosa* in agro di Monopoli in zona cuscinetto e indenne.

Vista la nota SELGE 430 del 24/11/2020, integrata dalla nota SELGE 451 del 03/12/2020, con la quale il CNR ha comunicato i risultati delle analisi di conferma e sono stati individuati due ulteriori olivi infetti da *Xylella* in agro di Monopoli in "zona indenne".

Viste le note SELGE 418/2020 del 18/11/2020, SELGE 424 del 19/11/2020, integrate dalla nota SELGE 451 del 03/12/2020, con le quali il CNR ha comunicato i risultati delle analisi di conferma di un olivo sito in agro di Polignano in "zona indenne".

Vista la nota prot. 5664/2020 del 04/12/2020, con la quale il CNR ha comunicato i risultati della caratterizzazione genetica degli isolati di *Xylella fastidiosa*, estratti dalle piante infette individuate in agro di Monopoli, confermando che si tratta di *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53*.



Viste le note SELGE prot. n.5590 del 02/12/2020 e prot. 5677 del 04/12/2020 con le quali il CNR ha comunicato che 8 campioni pool di *Dodonea viscosa purpurea*, raccolti in un centro produttivo in agro di Canosa di Puglia in "zona indenne", sono risultati positivi alle analisi molecolari di conferma per *Xylella fastidiosa* e che dai risultati della caratterizzazione genetica si tratta di *xylella fastidiosa sottospecie pauca*.

Considerato che l'Osservatorio data le criticità dei focolai siti in zona indenne, ha effettuato con l'ausilio di Agenti fitosanitari di ARIF, accurate ispezioni nei siti infetti e nelle aree circostanti, al fine di verificare l'entità dei focolai e circoscriverli.

Visto il comma 2 -lettera a) dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201 che stabilisce "L'area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato. La larghezza della zona cuscinetto è la seguente: a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11..."

Per quanto sopra riportato, si propone:

- di prendere atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201, è stato individuato:
  - 1 focolaio puntiforme di *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53* in agro di Monopoli (BA) in zona indenne costituito da n° 2 olivi;
  - 1 focolaio puntiforme di *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53* in agro di Polignano (BA) in zona indenne costituito da n° 1 olivo;
  - 1 focolaio di *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca* in agro di Canosa di Puglia (BAT) in zona indenne costituito da piante di *Dodonea viscosa purpurea*;
- di stabilire che le zone cuscinetto dei focolai in agro di Monopoli – Polignano- Canosa di Puglia sono definite ai sensi della lettera a), comma 2 dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201, e che in essa sono applicate misure di eradicazione;
- di aggiornare con il presente atto la delimitazione delle aree alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53*, come definita dalla lettera a) - comma 2 - art. 4 del Reg (UE) 2020/1201;
- di rappresentare con l'Allegato 1, parte integrante del presente atto, i limiti geografici territoriali a livello regionale della zona "infetta", "contenimento" e "cuscinetto";
- di rappresentare con l'Allegato 1 bis, parte integrante del presente atto, il dettaglio dei limiti geografici territoriali dei focolai in agro di Canosa di Puglia (BAT), Polignano e Monopoli (BA);
- di riportare nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto, i riferimenti catastali che consentono di individuare territorialmente la zona "infetta", "contenimento" e "cuscinetto" e i focolai puntiformi in agro di Monopoli- Polignano e Canosa di Puglia;
- di stabilire che detta delimitazione è consultabile sui portali istituzionali della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
- di trasmettere copia del presente atto:
  - alle Prefetture di BA – BAT - BR –TA – LE;
  - al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia;
  - agli Ispettori fitosanitari titolari di P.O. e responsabili delle sedi periferiche BA-BAT, FG, TA, BR, LE;
  - all'ARIF;
  - alla Provincia di Lecce, di Brindisi, di Taranto, BAT e alla Città Metropolitana di Bari;
  - al Comune di Monopoli, Polignano, Canosa di Puglia e Minervino Murge ;





- all'ANCI Puglia perché provveda a dare informazione a tutti i Comuni rientranti nella delimitazione.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

##### **Ai sensi della L. R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott. Anna Percoco)

Firmato digitalmente da:  
**ANNA PERCOCO**  
Regione Puglia  
Firmato il: 14-12-2020 15:45:30  
Seriale certificato: 639637  
Valido dal 26-03-2020 al 26-03-2023

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE VICARIO DI SEZIONE**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;  
Visti gli artt. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;  
Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;  
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;  
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;  
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;  
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;  
Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione Osservatorio Fitosanitario;  
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;  
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;



Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;  
Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento

**DETERMINA**

- **di approvare** tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato;
- **di prendere atto** che, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201, è stato individuato:
  - 1 focolaio puntiforme di *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53* in agro di Monopoli (BA) in zona indenne costituito da n° 2 olivi;
  - 1 focolaio puntiforme di *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53* in agro di Polignano (BA) in zona indenne costituito da n° 1 olivo;
  - 1 focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* in agro di Canosa di Puglia (BAT) in zona indenne costituito da piante di *Dodonea viscosa purpurea*;
- **di stabilire** che le zone cuscinetto dei focolai in agro di Monopoli – Polignano- Canosa di Puglia sono definite ai sensi della lettera a), comma 2 dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201, e che in essa sono applicate misure di eradicazione;
- **di aggiornare** con il presente atto la delimitazione delle aree alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*, come definita dalla lettera a) - comma 2 - art. 4 del Reg (UE) 2020/1201;
- **di rappresentare** con l'Allegato 1, parte integrante del presente atto, i limiti geografici territoriali a livello regionale della zona "infetta", "contenimento" e "cuscinetto";
- **di rappresentare** con l'Allegato 1 bis, parte integrante del presente atto, il dettaglio dei limiti geografici territoriali dei focolai in agro di Canosa di Puglia (BAT), Polignano e Monopoli (BA);
- **di riportare** nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto, i riferimenti catastali che consentono di individuare territorialmente la zona "infetta", "contenimento" e "cuscinetto" e i focolai puntiformi in agro di Monopoli- Polignano e Canosa di Puglia;
- **di stabilire** che detta delimitazione è consultabile sui portali istituzionali della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
- **di trasmettere** copia del presente atto:
  - alle Prefetture di BA – BAT - BR –TA – LE;
  - al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia;
  - agli Ispettori fitosanitari titolari di P.O. e responsabili delle sedi periferiche BA-BAT, FG, TA, BR, LE;
  - all'ARIF;
  - alla Provincia di Lecce, di Brindisi, di Taranto, BAT e alla Città Metropolitana di Bari;
  - al Comune di Monopoli, Polignano, Canosa di Puglia e Minervino Murge;
  - all'ANCI Puglia perché provveda a dare informazione a tutti i Comuni rientranti nella delimitazione.
- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BUR Puglia.
- **di dare atto** che questo provvedimento:



- ✓ è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 6 (sei) facciate e dagli allegati 1, 1 bis e 2, composti rispettivamente da n. 1 facciata e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
- ✓ sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;
- ✓ sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(Dr. Luigi Trotta)


Firmato da: Luigi Trotta  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 14/12/2020 16:53:25



# ALLEGATO 1

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 1 FOGLIO  
II DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE  
DOTT. LUIGI TROTTA

Firmato da: Luigi Trotta  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 14/12/2020 17:18:01



## Legenda

- Confini comunali
- Confini provinciali
- Focolai Canosa di Puglia, Monopoli, Polignano a Mare
- Zona Infetta
- Zona Cuscinetto
- Zona Contenimento

www.emergenzaxylella.it


0 12,5 25 50 Km

N

# ALLEGATO 1 BIS

## IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 1 FOGLIO II DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE DOTT. LUIGI TROTTA

Firmato da: Luigi Trotta  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 14/12/2020 17:15:16



ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI LECCE		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
LECCE		INTERO TERRITORIO PROVINCIALE

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI BRINDISI		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BRINDISI		INTERO TERRITORIO PROVINCIALE

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI TARANTO		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
TARANTO	AVETRANA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CAROSINO	
	CRISPANO	
	FAGGIANO	
	FRAGAGNANO	
	GROTTOGLIE	
	LEPORANO	
	LIZZANO	
	MANDURIA	
	MARTINA FRANCA	
	MARUGGIO	
	MONTEIASI	
	MONTEMESOLA	
	MONTEPARANO	
	PULSANO	
	ROCCAFORZATA	
	SAN GIORGIO IONICO	
	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	
	SAVA	
	STATTE	
	TARANTO	
	TORRICELLA	
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BARI	LOCOROTONDO	INTERO TERRITORIO COMUNALE

ZONA DI CONTENIMENTO		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BRINDISI	FASANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CISTERNINO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CEGLIE MESSAPICA	FOGLI: da 1 a 9; da 12 a 18; da 25 a 28; 30; da 44 a 46
	OSTUNI	FOGLI: da 1 a 16; da 19 a 30; da 39 a 46; da 53 a 58; da 68 a 71; da 81 a 85; da 102 a 109; da 119 a 137; 139; da 155 a 172
BARI	LOCOROTONDO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
TARANTO	CRISPANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	MONTEMESOLA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	STATTE	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	GROTTOGLIE	FOGLI: da 1 a 13; da 15 a 21; 26; 27; da 31 a 33; da 40 a 45; da 48 a 51; 58
	MONTEIASI	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: 2; da 11 a 13
	SAN GIORGIO IONICO	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 5 a 14
	FAGGIANO	FOGLI: 1
	MARTINA FRANCA	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 246 a 248; da 250 a 257; 259, 260
	LEPORANO	FOGLI: 1, 7, 8
	TARANTO	FOGLI SEZIONE A: TUTTI AD ESCLUSIONE DI 50, 277, 278; da 290 a 293; da 313 a 316

ZONA CUSCINETTO		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI
TARANTO	MASSAFRA	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	MOTTOLA	FOGLI: 7, 8, 20; da 22 a 33; 44; da 46 a 59; da 65 a 73; da 83 a 89; da 97 a 104; da 111 a 115; da 123 a 128; da 131 a 133; da 135 a 138
	PALAGIANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: 1, 2, 3, 8, 15, 16, 45, 46, 51
BARI	ALBEROBELLO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CASTELLANA GROTTA	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 1 a 3; 7, 8, da 10 a 14; da 16 a 23; da 25 a 28; 32; 33
	CONVERSANO	FOGLI: 97, 101
	MONOPOLI	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: 12, 13, da 20 a 23; da 30 a 32; da 38 a 40; da 51 a 53; 64, 65, 68, da 78 a 80;
	POLIGNANO A MARE	FOGLI: 24, da 31 a 33; da 37 a 39; 45, 46, da 56 a 66
	PUTIGNANO	FOGLI: 38, 39; da 53 a 57; da 68 a 77
	NOCI	INTERO TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEI FOGLI: da 1 a 3; da 11 a 15; da 27 a 29; 35, 36, 51, 52; da 65 a 68; da 81 a 83; da 98 a 101; 113, 114; da 124 a 126; da 129 a 132; 134
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	CANOSA DI PUGLIA	FOGLI: 61, da 66 a 71
	MINERVINO MURGE	FOGLI: 2, 3, 5, da 8 a 10

FOCOLAI		
PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA E PARTICELLE CATASTALI RICADENTI NEL BUFFER DI 50 METRI DALLE PIANTE RISULTATE INFETTE. IL SIMBOLO * INDICA CHE LA PARTICELLA E' INTERAMENTE CONTENUTA
BARI	MONOPOLI	FOCOLAIO MONOPOLI-1: FOGLIO 16 particelle 417 e 418*; FOGLIO 17 particelle 14, 39, 82*, 97*, 98*, 99*, 159, 165*, 166*, 174, 175, 176*, 179, 236*, 239*, 240*, 248*, 272
		FOCOLAIO MONOPOLI-2: FOGLIO 25 particelle 119 e 120
		FOCOLAIO MONOPOLI-3: FOGLIO 57 particella 46
		FOCOLAIO MONOPOLI-4: FOGLIO 59 particelle 31, 159, 205 e 350
		FOCOLAIO MONOPOLI-5: FOGLIO 17 particelle 106 e 282
		FOGLIO 25 particelle 44, 137 e 138
		FOGLIO 34 particella 87
		FOCOLAIO MONOPOLI-6: MONOPOLI FOGLIO 2 particelle 33, 44, 51*, 52, 53*, 368, 448, livello Acque
		POLIGNANO A MARE FOGLIO 33 particelle 57, 67; FOGLIO 39 particelle 135, 157
		FOCOLAIO POLIGNANO A MARE-1: FOGLIO 61 particelle 21, 22, 108, 110, 111 e 141
	CANOSA DI PUGLIA	FOCOLAIO CANOSA DI PUGLIA: FOGLIO 66 particelle 83, 363, 364, 566, 882, 1177, 1181



## PARTE SECONDA

---

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 548

**Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. “misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa*”. Approvazione del Piano per l'annualità 2020: I) “Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* subspecie pauca ST53” II) “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* subspecie pauca ST53”.**

Il Presidente della Giunta con delega all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere” e confermata dal Dirigente vicario della Sezione Osservatorio, riferisce quanto segue.

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il D. Lgs 214/05 che ha recepito la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000.

Considerato che nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l'organismo nocivo da quarantena *Xylella fastidiosa* e l'Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D.lgs. 214/2005, con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha prescritto le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo tra l'altro il monitoraggio del territorio ed il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

Vista la Decisione di esecuzione UE/2015/789, che ha disposto le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, in particolare prevede una demarcazione puntuale delle aree colpite dall'organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e all'analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni.

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018, che hanno modificato la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018, successivamente modificato con il D.M. del 5 ottobre 2018 “*Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana*” - (G.U. n. 271 del 21-11-2018), che ha disposto le “*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana*”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.1785 del 14 febbraio 2019 “*Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella**”.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 giugno 2019 che ha definito le aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 *“Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”* - (G.U. n. 75 del 29-03-2019)., che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena.

Vista la Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 *“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”*.

Vista la Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 4 *“Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia”*.

Vista la Legge Regionale 20 settembre 2017, n. 37 *“Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”*.

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (BURP n. 165/2018) che ha modificato la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4.

Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) recante *“Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell'Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”*, che all'art. 1 recita: *“1. Sono assegnate all'Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale:*

- a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;*
- b) l'attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie”*.

Considerato che la Commissione europea ha effettuato a partire da febbraio 2014, sei ispezioni (di seguito *“audit”*) in Italia e in particolare in Puglia, finalizzate alla verifica dell'attuazione delle misure di contrasto alla *Xylella* stabilite dalla Decisione 789/2015 smi.

Considerato che dall'11 al 21 giugno 2019 si è svolto l'ultimo audit, che aveva come oggetto la valutazione delle azioni correttive messe in atto dalle Autorità Italiane competenti per dare seguito alle raccomandazioni dell'audit DG(SANTE) 2018-6485 eseguito nel 2018 nelle zone delimitate in Puglia.

Viste le risultanze dell'audit, trasmesse dal MIPAAFT con nota prot. 36620 del 14/11/2019, da cui sono emerse le seguenti criticità, a cui la Regione Puglia deve porre rimedio:

- *“..... il metodo applicato durante l'ispezione del 2018 nella zona delimitata in Puglia era in larga misura conforme alla decisione. Tuttavia, come osservato negli anni precedenti, una parte delle ispezioni visive è stata svolta in periodi non adatti alla rilevazione dei sintomi principali che appaiono sulle foglie delle piante ospiti caducifoglie ed erbacee, cosa che potrebbe inavvertitamente escludere molte piante infette durante l'esercizio”*.
- *“..... si continuano a registrare gravi e costanti ritardi nell'abbattimento e nella rimozione degli alberi infetti in tutta la zona delimitata, il che continua ad intensificare le pressioni comportate dalla malattia in Puglia.”*
- *“Le pratiche agricole obbligatorie per la gestione della Xylella fastidiosa e dei suoi vettori continuano ad essere parte delle iniziative di contenimento in Puglia. Tuttavia, l'attuale tasso di inosservanza delle misure prescritte ne compromette l'efficacia.”*
- *“Benché i controlli stradali proseguano in tutta la regione, non è data maggiore attenzione alle vie di uscita a nord della zona delimitata, dove il rischio in termini di contenimento è più elevato. L'assenza di segnaletica stradale, che indica la definizione della zona delimitata, contribuisce al rischio di spostamento dell'agente patogeno fuori dalla zona delimitata via rete stradale.”*

Vista la sentenza del 5 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è pronunciata sulla procedura di infrazione n° 2015/2174 avviata nei confronti dell'Italia, dichiarando che la Repubblica Italiana":

- *avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da Xf, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione*, è venuta meno ai propri obblighi sanciti dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della decisione di esecuzione 2015/789 modificata, e
- *avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza di Xf mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l'anno*, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 7, di tale decisione di esecuzione.

Visto il Piano di azione di contrasto a *Xylella*, riferito al periodo 2018-2019, adottato dalla Regione Puglia con DGR 1890 del 24/10/2018, "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella Fastidiosa* per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.", che prevedeva:

1. monitoraggio ed estirpazione delle piante infette a cura dell'ARIFPUGLIA, fatta salva l'estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario nei termini e con le modalità stabilite dall'atto prescrittivo emesso dalla Sezione Osservatorio;
2. proroga degli accordi/convenzioni approvati con deliberazione di Giunta regionale n° 1668 del 24/10/2017 con i laboratori accreditati dalla Regione Puglia per le analisi con tecnica Elisa e PCR;
3. tutela degli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i., con le seguenti azioni:
  - estendendo il monitoraggio a maglia 100 mt x 100 mt a tutta la superficie della Piana Individuata dal PPTR ,
  - controllando su tutta l'area, la corretta applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo del vettore;
4. nella ex zona di contenimento di cui alla delimitazione stabilita con DDS 109 del 19 aprile 2018 (oggi superata dalla Decisione (UE) 2018/927), a conclusione dell'attività di monitoraggio delle nuove aree delimitate e qualora la consistenza del personale lo consente, continuare a :
  - monitorare le aree in cui sono stati individuati focolai nei precedenti monitoraggi, con priorità per i focolai con minor numero di piante infette e per quelli segnalati dagli stessi proprietari;
  - disporre l'estirpazione delle piante risultate infette al test di laboratorio ELISA, senza effettuare il test di conferma;
  - disporre, in alternativa al punto precedente, che per ragioni di economicità ed efficienza, e solo negli appezzamenti in cui è stata già rilevata la presenza di piante infette da *xylella f.* nei precedenti monitoraggi e su segnalazione del proprietario, si può procedere ad ordinanza di abbattimento delle piante con sintomi conclamati e ascrivibili alla *Xylella f.*, previa ispezione visiva ufficiale della Sezione Osservatorio fitosanitario e condivisione verbalizzata del proprietario.

Vista la convenzione repertorio n° 21469 del 11/02/2019 stipulata tra la Regione Puglia e il Comando Unità Forestali, Ambientali agroalimentari Carabinieri per l'impiego dei Carabinieri Forestali nell'ambito dei controlli sulle misure per la prevenzione, controllo e l'eradicazione della *Xylella fastidiosa* in Puglia per il biennio 2019-2020.

Vista la DGR 278 del 02/03/2020 che nomina il dott. Luigi Trotta quale Dirigente vicario della Sezione Osservatorio.

Considerato che le attività di contrasto applicate nella zona ex contenimento erano mirate a dare continuità amministrativa agli esiti delle analisi svolte sui campioni prelevati nel precedente monitoraggio e alle relative ordinanze di estirpazione, nonché a ridurre la pressione dell'inoculo del batterio sull'attuale zona contenimento.

Considerato che dai risultati dell'attività di monitoraggio svolta, ai sensi della DGR 1890/2018, da novembre

2018 a luglio 2019 e da agosto 2019 al 6 febbraio 2020, emerge l'assenza di piante infette nella zona cuscinetto e pertanto le aree delimitate alla *Xylella f.* di cui alla DDS 59 del 21/05/2019 sono confermate.

Considerato che l'individuazione di numerose piante infette nella ex zona contenimento (di cui alla DGR 1890/2018) e nell'attuale zona contenimento induce a proseguire nell'azione di estirpazione delle piante infette, al fine di ridurre la massa di inoculo presente in detto territorio che preme verso la zona cuscinetto (area indenne), amplificata anche dalle conseguenze connesse al trasporto passivo del vettore, che è difficilmente controllabile.

Preso atto, tuttavia che la Commissione ha sempre sollecitato il rispetto di quanto prevede la Decisione 2015/789, in particolare l'immediatezza delle estirpazioni delle piante infette individuate nella zona contenimento, considerando non rilevanti le attività di controllo ed estirpazione delle piante infette individuate nella ex zona contenimento, come ribadito nella nota prot. 167 del 05/02/2020 della Struttura di Missione per la Procedura di Infrazione della Presidenza del Consiglio.

Preso atto che la sentenza del 5 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea condanna l'Italia per non aver effettuato la "*rimozione immediata*" delle piante infette site nella zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano misure di contenimento (articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della decisione di esecuzione 2015/789 e smi).

Considerato che nell'Audit effettuato dagli Ispettori del FVO (Food and Veterinary Office) gli stessi, pur ritenendo lodevole il monitoraggio effettuato nella ex zona di contenimento, hanno ribadito che l'attenzione della Commissione Europea è rivolta solo alle misure applicate nell'attuale zona di contenimento e cuscinetto e, pertanto, i dati da verificare nell'ambito dell'ispezione devono fare riferimento alle suddette zone.

Considerato che diversi Sindaci, segnatamente dei Comuni di Carovigno, Fasano, Ostuni, Monopoli e i Presidenti del Parco Dune Costiere, del Gal Alto Salento, del Gal Valle D'Itria e della Riserva di Torre Guaceto con note diverse hanno fatto richiesta, al fine di salvare la Piana degli olivi monumentali e l'olivicoltura dell'alto Salento, di sospendere l'attività di estirpazione nella ex zona contenimento, al fine di poter effettuare le operazioni di innesto degli alberi monumentali come misura fitosanitaria alternativa.

Preso atto che in merito agli olivi monumentali le norme innanzi citate, dispongono in particolare:

- DM n.1785 del 14 febbraio 2019, che nel capitolo "Salvaguardia olivi secolari/monumentali" recita "..... *Ai fini della salvaguardia degli olivi monumentali, si rendono necessari interventi che promuovano la pratica dell'innesto con varietà resistenti*".
- Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 4 che all'art. 8 recita " *La vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti è sostenuta con ogni mezzo. A tal fine si incentiva la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica*".
- Legge Regionale 20 settembre 2017, n. 37 " *Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) "che al comma 3 dell'art. 3 recita" Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 4/2017, riguardante il sostegno con ogni mezzo della vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti, in particolare, incentivando la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica, è da intendersi applicabile nella zona infetta a esclusione della zona di 20 km, nella quale si applicano le misure di contenimento, di cui all'articolo 7, lettera c), del paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, dove è vietato autorizzare l'impianto di piante ospiti per scopi scientifici.*"
- Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (BURP n. 165/2018) che ha modificato la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, introducendo il seguente comma 7.bis all'art. 8 " *La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell'innesto di cultivar resistenti e nell'applicazione delle misure*

*di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all'adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta regionale".*

Tenuto conto che l'estirpazione degli olivi siti nella zona infetta è disciplinata da quanto disposto dalla Legge n° 44 del 21/05/2019, che converte, con modificazioni, il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019, il quale all'art. 8-ter recita "(Misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*). — 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento .....".

Considerato che, ai fini del contrasto alla diffusione del batterio, è importante applicare la lotta ai vettori con misure agronomiche e chimiche.

Richiamata la circostanza che a fronte dell'accertata presenza di numerose piante infette individuate nella ex zona contenimento e del complesso normativo teso a salvaguardare gli olivi monumentali sopra richiamato, la Commissione Europea ha rimarcato la necessità, anche ai fini della procedura di infrazione, che le attività di contrasto vengano concentrate nella zona di 20 km di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) della Decisione di Esecuzione 789/2015 in cui si applicano le misure di contenimento ai fini di una maggiore efficacia degli interventi fitosanitari.

Ritenuto opportuno definire, negli aspetti applicativi, le attività che ARIFpuglia deve svolgere in forza della legge regionale n. 19/2019 a supporto dell'Osservatorio Fitosanitario, come peraltro dettagliate nella comunicazione prot. 13095 del 29/10/2019 della Sezione Osservatorio, dovendo garantire l'organizzazione e l'attuazione delle attività di monitoraggio, prevenzione, estirpazione, erogazione indennizzi e comunicazione, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione, in maniera tale da rispettare le prescrizioni della Decisione UE 789/2015 s.m.i. nonché i richiami della sentenza del 05/09/2019 in merito ai tempi di estirpazione, con il fine ultimo di escludere l'applicazione di sanzioni economiche allo Stato italiano, nonché ottemperare alla richiamata Legge regionale 19/2019.

Ritenuto, inoltre, opportuno definire le azioni che la società Innovapuglia S.p.a., svolge a supporto dell'analisi territoriale e temporale dei dati presenti sul database, anche ai fini dell'interlocuzione con gli organismi istituzionali preposti, con la finalità di garantire l'Osservatorio nello svolgimento delle attività connesse alla gestione dei dati del monitoraggio ed estirpazione e nella gestione del portale istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it), sulla base delle informazioni e indicazioni prodotte dalla medesima Sezione Osservatorio.

Ritenuto di dover approvare per l'annualità 2020 le "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ST53" e le "Misure di controllo dei vettori della X.f".

### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.



Il Presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 lettere d) e k) della L R 7/1997 propone alla Giunta:

1. di approvare l'Allegato I "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53*" e l'Allegato II "Misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53*" entrambi parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che:
  - il monitoraggio ufficiale di *Xylella f.* e le relative attività di eradicazione e di contenimento sono effettuate nelle seguenti aree:
    - zona indenne,
    - zona cuscinetto,
    - area situata all'interno della zona infetta, a una distanza di almeno 20 km dal confine tra tale zona e il resto del territorio dell'Unione (cfr. zona contenimento);
    - in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Decisione di esecuzione UE 789/2015 e s.m.i. (cf. siti indenne);
  - ai fini di salvaguardare i "siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico" il monitoraggio da effettuare nelle zone di cui al punto precedente deve essere effettuato con priorità nel territorio della Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176;
  - le misure agronomiche e i trattamenti fitosanitari per la lotta al vettore sono obbligatori nelle seguenti aree:
    - zona cuscinetto,
    - zona nella quale si applicano le misure di contenimento di cui all'articolo 7, comma 2 lettere a) e c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789);
  - le misure agronomiche e i trattamenti fitosanitari per la lotta al vettore sono fortemente raccomandati nella restante zona infetta e nella zona indenne;
3. di stabilire che ARIFpuglia deve condurre, a supporto dell'Osservatorio Fitosanitario, tutte le azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53* assegnategli dalla legge regionale n. 19/2019 secondo gli aspetti applicativi dettagliati nell'Allegato I alla presente deliberazione, e che la Sezione Osservatorio Fitosanitario esercita su di esse funzioni di vigilanza e controllo, per quanto di competenza, verificando, tra l'altro, il rispetto dei tempi e dei termini fissati dalle disposizioni vigenti e dalla presente Deliberazione;
4. di stabilire che Innovapuglia S.p.A., nella sua qualità di gestore del SIT Puglia, deve condurre tutte le azioni di propria competenza secondo gli aspetti applicativi dettagliati nell'Allegato I alla presente deliberazione, nonché definire le procedure di archiviazione digitale dei dati;
5. da dare atto che la Sezione Osservatorio Fitosanitario si avvale, sulla base di convenzione, del supporto dei Carabinieri Forestali per i controlli sulle misure di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa*;
6. di stabilire il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale;
7. di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di curare gli adempimenti ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 33/2013;
8. di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento a: Carabinieri forestali, Comuni rientranti nell'area cuscinetto, contenimento, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti in zona cuscinetto e contenimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal funzionario responsabile della P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere" e confermato dal Dirigente vicario della Sezione Osservatorio è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario P.O. (Dr. Anna Percoco)

Il Dirigente vicario della Sezione (Dr. Luigi Trotta)

Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DPGR 443/2015 smi, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale  
(Prof. Gianluca Nardone)

Il Presidente della Giunta con delega all'Agricoltura  
(Dott. Michele Emiliano)

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente con delega all'agricoltura;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

1. di approvare l'Allegato I "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53*" e l'Allegato II "Misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53*" entrambi parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che:
  - il monitoraggio ufficiale di *Xylella f.* e le relative attività di eradicazione e di contenimento sono effettuate nelle seguenti aree:
    - zona indenne,
    - zona cuscinetto,
    - area situata all'interno della zona infetta, a una distanza di almeno 20 km dal confine tra tale zona e il resto del territorio dell'Unione (cfr. zona contenimento);
    - in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Decisione di esecuzione UE 789/2015 e s.m.i. (cf. siti indenne);


- ai fini di salvaguardare i “siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico” il monitoraggio da effettuare nelle zone di cui al punto precedente deve essere effettuato con priorità nel territorio della Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176;
  - le misure agronomiche e i trattamenti fitosanitari per la lotta al vettore sono obbligatori nelle seguenti aree:
    - zona cuscinetto,
    - zona nella quale si applicano le misure di contenimento di cui all’articolo 7, comma 2 lettere a) e c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789);
  - le misure agronomiche e i trattamenti fitosanitari per la lotta al vettore sono fortemente raccomandati nella restante zona infetta e nella zona indenne;
3. di stabilire che ARIFpuglia deve condurre, a supporto dell’Osservatorio Fitosanitario, tutte le azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ST53 assegnategli dalla legge regionale n. 19/2019 secondo gli aspetti applicativi dettagliati nell’Allegato I alla presente deliberazione, e che la Sezione Osservatorio Fitosanitario esercita su di esse funzioni di vigilanza e controllo, per quanto di competenza, verificando, tra l’altro, il rispetto dei tempi e dei termini fissati dalle disposizioni vigenti e dalla presente Deliberazione;
  4. di stabilire che Innovapuglia S.p.A., nella sua qualità di gestore del SIT Puglia, deve condurre tutte le azioni di propria competenza secondo gli aspetti applicativi dettagliati nell’Allegato I alla presente deliberazione, nonché definire le procedure di archiviazione digitale dei dati;
  5. da dare atto che la Sezione Osservatorio Fitosanitario si avvale, sulla base di convenzione, del supporto dei Carabinieri Forestali per i controlli sulle misure di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa*;
  6. di stabilire il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale;
  7. di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di curare gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 33/2013;
  8. di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento a: Carabinieri forestali, Comuni rientranti nell’area cuscinetto, contenimento, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti in zona cuscinetto e contenimento.

Il Segretario generale della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO



## ALLEGATO I



**REGIONE PUGLIA**

**Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale**

**Sezione Osservatorio Fitosanitario**

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 789/2015 e s.m.i.**

**AZIONI DI CONTRASTO ALLA  
DIFFUSIONE DELLA *XYLELLA FASTIDIOSA SUBSPECIE PAUCA ST53*  
Annualità 2020**

**Il presente Allegato è composto da n. 17 fogli**

**Il dirigente Vicario della Sezione**

Firmato da: Luigi Trotta  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017218/27  
Data: 07/04/2020 18:18:17  
**(dott. Luigi TROTTA)**

## GLOSSARIO

**Zona delimitata** = è la zona costituita dalla zona infetta e dalla zona cuscinetto;

**Zona infetta** = territorio della Regione Puglia dichiarato infetto da *xylella fastidiosa* e che comprende le provincie e i comuni elencati nell'Allegato II della decisione 927 del 27/06/2018;

**Zona di contenimento** = parte della zona infetta a confine con la zona cuscinetto, larga almeno 20 Km che si estende dallo Jonio all'Adriatico in cui si applicano le misure di contenimento ( art. 7 della decisione UE/789/2015 e s.m.i.)

**Zona cuscinetto** = territorio della Regione Puglia a confine con la zona infetta, larga almeno 10 km che si estende dallo Jonio all'Adriatico.

**Zona indenne** = territorio della Regione Puglia in cui a seguito di monitoraggio non sono rilevati focolai di *xylella fastidiosa*- attualmente è costituita dalle provincie e comuni non inclusi nell'Allegato II della decisione 927 del 27/06/2018.

**Zona buffer** = zona di 100 m attorno ad una pianta infetta o ad un vivaio

**Piana degli olivi secolari** = Piana degli Ulivi Secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i..

**Maglia regolare** = maglia rettangolare di superficie di circa 1.000 ha (3.490 x 2.775 metri) che suddivide il territorio pugliese nel Reticolo Cartografico Regionale (scala 1:5000).

**Macro Maglia** = maglia rettangolare di 1 km x 1 km

**Maglia** = maglia di 100 m x 100 m (92x118 metri) con una superficie di 1,08 ettari.

**Piante specificate** = le piante appartenenti ai generi o specie sensibili a tutti i ceppi della *Xylella fastidiosa*.

**Piante ospiti** = le piante appartenenti ai generi o specie sensibili alla *Xylella fastidiosa subspecie Pauca ST53*.

***Xylella fastidiosa subspecie Pauca ST53*** = ceppo della *Xylella fastidiosa* individuato nella regione Puglia.

**SIT** = Servizio Informativo Territoriale della Regione Puglia.

### 1. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO - ZONE

L'attività di monitoraggio, effettuata dalla Regione Puglia, è essenziale per individuare la presenza del batterio sul territorio regionale. Il monitoraggio delle aree delimitate ai sensi della DDS 59 del 21/05/2019 (**figura 1**) si basa sul Reticolo Cartografico Regionale (scala 1:5000) che suddivide il territorio pugliese in maglie rettangolari di superficie di circa 1.000 ha (3.490 x 2.775 metri) = maglie regolari.

Ogni "maglia regolare" contiene circa 900 sottomaglie di 100 m x 100 m (92x118 metri) con una superficie di 1,08 ettari.

L'utilizzo delle "maglie regolari" o delle "maglie", al fine di monitorare il territorio, dipende dallo *status fitosanitario* delle aree da monitorare (es. zona indenne, zona cuscinetto, zona di 20 km della zona infetta dove si applicano misure di contenimento "zona di contenimento", ecc.).

**Nelle tabelle** sono indicate le superfici da sottoporre a monitoraggio, distinte per area, fornite da InnovaPuglia, con le attività da effettuare.

#### ▪ **ZONA CUSCINETTO (10 Km a Nord della zona infetta di cui alla Decisione UE 927/2018)**

##### **Zona di 1 km a confine con la zona infetta**

Nella zona cuscinetto deve essere posta massima attenzione nell'area di 1 km a confine con la zona infetta. Il territorio sarà suddiviso in maglie di 1 ettaro (100 m x 100 m).

Si deve procedere ad una ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *xylella* devono essere prelevati campioni e da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se in una maglia non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.

##### **Zona di 9 km**

Nel rimanente territorio della zona cuscinetto, suddiviso in macro-maglie di 1.000 m x 1.000 m devono essere effettuate ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni, e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

La Piana degli olivi secolari ricadente in tale zona deve essere suddivisa in maglie di 100 m x 100 m. In ogni maglia si deve procedere con l'ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se in una maglia non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante delle specie ospiti rappresentative, individuate a random all'interno della maglia.

##### **Buffer di 100 mt attorno a vivai autorizzati ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione UE 789/2015 e s.m.i.**

Nelle zone buffer di 100 m attorno ai vivai autorizzati in deroga e riconosciuti come siti indenni ricadenti nella zona cuscinetto, devono essere effettuate ispezioni visive e il campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se nel buffer non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante/ettaro dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno dell'ettaro.

Nelle tabelle seguenti la sintesi degli interventi:

ZONA CUSCINETTO				
ZONA	Tipologia di Maglia	Attività	Superficie da monitorare (ettari)	Totale maglie Ispezionabili
<b>Zona di 1 km a confine con la zona infetta</b>	maglia di 100 m x 100 m	Ispezione visiva delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della <i>X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53</i> . Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>Xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse.  In assenza di piante sintomatiche campionare almeno 5 piante/maglia dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.	5.952	5.952
<b>Zona di 9 km</b>	Macro maglie di mt 1.000 x 1.000	Ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse	52.140	561
	<b>Piana degli olivi secolari</b> Maglia di 100 m x 100 m	Ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>Xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse.  In assenza di piante sintomatiche campionare almeno 5 piante/maglia dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.		4.770
<b>TOTALE</b>			<b>58.092</b>	<b>11.283</b>

ZONA CUSCINETTO		
Zona	Attività	Superficie da monitorare (ettari)
Buffer di 100 mt attorno a vivai autorizzati in deroga e riconosciuti come siti indenni	Ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che mostrano sintomi ascrivibili alla <i>Xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse.  In assenza di piante sintomatiche campionare 5 piante ospiti/ettaro rappresentative e scelte a random all'interno dell'ettaro.	58,66*
<b>TOTALI</b>		<b>58,66*</b>

\*la superficie da monitorare è calcolata sulla base dei vivai autorizzati alla data della presente deliberazione, pertanto la stessa può subire variazioni.

▪ **ZONA CONTENIMENTO (20 Km della zona infetta in cui si attuano misure di contenimento)**

L'intera zona contenimento è suddivisa in maglie di circa 1 ettaro (100 m x 100m)

**Zona di 1 km a confine con la zona cuscinetto**

Nelle maglie si procederà con l'ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se in una maglia non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.

**Zona di 19 km**

Nel rimanente territorio della zona contenimento, in ogni maglia di 100 m x 100 m devono essere effettuate accurate ispezioni visive e il campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Nella Piana degli olivi secolari ricadente in tale zona, si procederà con l'ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*. Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se in una maglia della Piana non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.

**Buffer di 100 mt attorno a vivai autorizzati ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione UE 789/2015 e s.m.i.**

Nelle zone buffer di 100 m attorno ai vivai autorizzati in deroga e riconosciuti come siti indenni ricadenti in zona contenimento, devono essere effettuate ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *xylella f.* devono essere prelevati campioni e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se nel buffer non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante/ettaro dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno dell'ettaro.

**Buffer di 100 mt attorno ai focolai**

Nella zona di 100 m attorno ai focolai già noti e a quelli che si andranno a individuare, devono essere campionate tutte le specie ospiti presenti.

Nelle tabelle seguenti la sintesi degli interventi:

ZONA CONTENIMENTO				
ZONA	Tipologia di Maglia	Attività	Superficie da monitorare (ettari)	Totale maglie Ispezionabili
Zona di 1 km a confine con la zona cuscinetto	Maglia 100 m x 100 m	Ispezione visiva delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della <i>X. Fastidiosa</i> subspecies <i>Pauca ST5</i> . Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse. In assenza di piante sintomatiche campionare almeno 5 piante/maglia dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.	4.700	4.700
Zona di 19 km	Maglia 100 m x 100 m  Piana degli olivi secolari Maglia di 100 m x 100 m	Ispezione visiva delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della <i>X. Fastidiosa</i> subspecies <i>Pauca ST5</i> . Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse.  Ispezione visiva e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse. In assenza di piante sintomatiche campionare almeno 5 piante/maglia dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.	76.897	76.897
<b>Totali</b>			<b>81.597</b>	<b>81.597</b>

ZONA CONTENIMENTO		
ZONA	Attività	Superficie da monitorare (ettari)
Buffer di 100 mt attorno ai focolai attualmente noti	Campionamento di tutte le piante ospiti presenti nella zona di 100 metri attorno alle piante infette	300
Buffer di 100 mt attorno a vivai autorizzati in deroga e riconosciuti come siti indenni	Ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che mostrano sintomi ascrivibili alla <i>Xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse. In assenza di piante sintomatiche campionare 5 piante ospiti/ettaro rappresentative e scelte a random.	14*
<b>Totali</b>		<b>314</b>

\*la superficie da monitorare è calcolata sulla base dei vivai autorizzati alla data della presente deliberazione, pertanto la stessa può subire variazioni.

#### ▪ ZONA INDENNE

La zona indenne è suddivisa in maglie regolari di superficie di circa 1.000 ha (3.490 x 2.775 metri) come da Reticolo Cartografico Regionale.

All'interno di queste maglie regolari, con l'aiuto dei dati a disposizione sull'uso del suolo e delle immagini aeree, devono essere individuate 10 maglie, distribuite possibilmente in maniera omogenea, preferibilmente coltivate a oliveto/frutteto o altre piante ospiti di *X. fastidiosa subspecie Pauca ST53*, in cui si procederà con l'ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. fastidiosa subspecie Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Dalle conoscenze scientifiche nel campo epidemiologico risulta che in Puglia il batterio *X. fastidiosa subspecie Pauca ST53* è trasmesso attraverso 3 vettori: *Philaenus spumarius*, *Neophilaenus campestris* e *Philanaeus italosignus*, di cui il primo è il vettore più efficiente, ubiquitario e comune; i vettori possono essere trasportati anche passivamente, per cui, al fine di ottimizzare il monitoraggio della zona indenne e ampliare il territorio monitorato, le 10 maglie non devono coincidere con le maglie controllate negli ultimi monitoraggi 2018-2019 e devono essere individuate preferibilmente in:

- aree con prevalenza di oliveti, mandorleti e ciliegi,et,
- aree attorno a vivai autorizzati,
- aree attorno a stazioni di servizio per il rifornimento di carburante,
- aree limitrofe alle principali vie di comunicazione,
- aree limitrofe alle linee ferroviarie,
- aree limitrofe a siti con maggiore affluenza turistica, come parchi e riserve naturali.

La Piana degli olivi secolari ricadente in tale zona deve essere ispezionata con maglie di 100 m x 100 m. Si procederà con l'ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*. Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

ZONA INDENNE	Tipologia di Maglia	Attività	Superficie da monitorare (ettari)	Totale n° maglie ispezionabili
aree con prevalenza di oliveti, mandorleti e ciliegi,et, aree attorno a vivai autorizzati, aree attorno a stazioni di servizio per il rifornimento di carburante, aree limitrofe alle principali vie di comunicazione, aree limitrofe alle linee ferroviarie, aree limitrofe a siti con maggiore affluenza turistica, come parchi e riserve naturali.	Maglie regolari di circa 1000 ettari al cui interno devono essere individuate 10 maglie da 1 ettaro	Ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti.  Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che mostrano sintomi ascrivibili alla <i>Xylella</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse.	1.252.710	1.461
Piana degli olivi secolari	Maglia 100 m x 100 m	Ispezione visiva e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>xylella</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse.		7.468
<b>TOTALI</b>			<b>1.252.710</b>	<b>8.929</b>

## **2. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO - TEMPISTICA**

Il monitoraggio **deve essere avviato a maggio 2020 e deve terminare entro ottobre 2020**. Il monitoraggio sarà svolto organizzando le squadre di agenti fitosanitari nel seguente modo:

### **▪ PRIMA FASE:**

Nell'area di 1 km della zona cuscinetto a confine con la zona contenimento e nell'area di 1 km della zona contenimento a confine con la zona cuscinetto, il monitoraggio sarà effettuato contestualmente, a partire dalla Piana degli olivi secolari e procedendo dalla costa adriatica verso la Jonica.

### **▪ SECONDA FASE:**

Nelle rimanenti aree delle zone cuscinetto e contenimento, il monitoraggio sarà effettuato contestualmente, a partire dalla Piana degli olivi secolari e procedendo dalla costa adriatica verso la Jonica, con le seguenti priorità:

- nella **zona cuscinetto**, aree buffer di 100 metri attorno ai vivai autorizzati in deroga ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione UE 789/2015 e s.m.i.,
- nella **zona contenimento** :
  - le aree buffer attorno ai focolai già noti (**figura 2**),
  - le aree buffer di 100 metri attorno ai vivai autorizzati in deroga ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione UE 789/2015 e s.m.i.

### **▪ TERZA FASE:**

Nella zona indenne, il monitoraggio sarà effettuato partendo prioritariamente dalla Piana degli Olivi secolari ricadente in tale zona.

La programmazione del monitoraggio potrà subire variazioni in corso d'opera in seguito all'evoluzione del quadro epidemiologico o all'individuazione di nuovi focolai o a modifiche della normativa.

L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – ARIF organizzerà il numero dei tecnici necessari per rispettare tale tempistica, e definirà un cronoprogramma dettagliato che sarà comunicato entro fine aprile alla Sezione Osservatorio fitosanitario.

**In caso di rinvenimento in zona indenne/cuscinetto/contenimento di piante infette da *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF procederà senza indugio, entro 7 gg dall'acquisizione dell'analisi di conferma di positività, al tempestivo campionamento di tutte le piante specificate/ospiti presenti nel raggio di 100 m attorno alla pianta infetta, ai sensi del paragrafo 3 degli articoli 6 -7 della Decisione UE/2015/ 789 e s.m.i. .**



FIGURA 1 - aree delimitate definite con l'atto dirigenziale n. 59 del 21/05/2019





FIGURA 2 – Distribuzione focolai individuati nel monitoraggio 5 agosto 2019- febbraio 2020



### **3. CONTROLLI SUGLI SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE**

Il controllo è attuato in riferimento agli artt. 9 - 11 - 13 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i.

A seguito della nuova delimitazione di cui alla DDS 59 del 21/05/2019 in applicazione della decisione UE 927/2018, l'Osservatorio con DDS 675 del 20/08/2018, ad integrazione della DDS 275 del 17 maggio 2018 e DDS 591 del 13/07/2018, ha emanato ulteriori disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l'organismo nocivo *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*, ai soggetti che svolgono l'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali all'interno della Regione. Con DDS 31 del 06/03/2019 l'Osservatorio fitosanitario ha disciplinato le procedure per l'istituzione e la gestione di un "Sito indenne da *Xylella fastidiosa*" ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione (UE) 789/2015 e s.m.i. e con DDS 76 del 08/07/2019 ha disciplinato la produzione e movimentazione delle specie specificate, escluse le specie ospiti, all'interno della zona infetta compresa la zona di contenimento.

Nelle zone delimitate, attualmente sono presenti 8 vivai riconosciuti "siti indenni" e autorizzati in deroga, ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione (UE) 789/2015 e s.m.i.

Nella provincia di Lecce sono autorizzati n° 55 vivai viticoli, che commercializzano il materiale di propagazione viticolo, previa applicazione delle misure fitosanitarie e dei controlli previsti dalla DDS n 9 del 27/01/2016, ad eccezione delle varietà di Vitis: Cabernet Sauvignon, Negroamaro e Primitivo, che con la decisione (UE) 2352/2017 sono state riconosciute varietà di piante specificate non sensibili al ceppo *Xylella fastidiosa subspecies pauca ST53*.

Per la commercializzazione del materiale di propagazione viticolo, nel 2020 si opererà con le stesse modalità adottate dal 2016: ogni fascio di barbatelle da 25 (barbatelle innestate) o da 50 (barbatelle franche), dovrà essere chiuso con fascette numerate con un numero progressivo corrispondente al lotto di produzione sottoposto a termoterapia. Il sistema posto in essere dalla Regione Puglia consente una perfetta tracciabilità del materiale di propagazione viticolo prodotto e commercializzato.

Il controllo nei vivai, nei garden, presso la grande distribuzione ed in ogni altra struttura produttiva/commerciale, è effettuato dal Servizio fitosanitario regionale per il tramite degli Ispettori fitosanitari, con l'eventuale supporto dei Carabinieri Forestali.

Al fine di consentire un controllo immediato e mirato alla movimentazione delle piante specificate in entrata e in uscita dalle zone delimitate della Puglia, i vivaisti sono obbligati a comunicare sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it), attraverso la specifica procedura informatica messa a punto da InnovaPuglia, le movimentazioni dei vegetali classificati come piante specificate.

I controlli di cui all'art. 11 della decisione 789/2015 e s.m.i. saranno svolti dai seguenti Enti:

- Carabinieri Forestali con appostamenti mirati durante le attività routinarie svolte su strada;
- Polizia Stradale, ove disponibile, durante le attività ordinarie svolte sulla strada;
- Guardia di Finanza, ove disponibile, durante le attività ordinarie svolte sulla strada;
- la Sezione Vigilanza Ambientale regionale, ove organizzata operativamente;
- la Polizia della Città Metropolitana nei territori di propria competenza;
- le Polizie Municipali durante le attività ordinarie svolte su strada e in occasione di specifiche e puntuali azioni di controllo organizzate allo scopo.

I controlli di cui agli artt. 17 e 18 della Decisione UE 789/2015 e s.m.i., nei punti di ingresso ed uscita doganali dall'intero territorio regionale, saranno svolti da:

- Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nei punti di frontiera, ivi inclusi gli aeroporti i porti marittimi, uffici locali marittimi, delegazioni marittime, per quanto attiene gli ingressi e le uscite di piante al seguito di turisti;
- Ispettori fitosanitari nel caso di commercio di vegetali soggetti alla certificazione fitosanitaria.

Si effettueranno i controlli sugli automezzi lungo le principali vie di comunicazione che collegano la zona infetta/zona cuscinetto con il rimanente territorio regionale, per controllare la movimentazione delle piante specificate che sono spostate al di fuori della zona delimitata (infetta e cuscinetto) o da una zona infetta ad una zona cuscinetto.

Gli accertamenti saranno effettuati anche nei mercati e presso le fiere che si svolgono nelle zone cuscinetto, contenimento e indenne.

Si precisa che il controllo degli autoveicoli sulle strade è necessario per verificare e sanzionare l'eventuale commercio irregolare, senza documentazione, delle piante specificate. Il controllo è di natura sia documentale e ove possibile di identità delle piante specificate.

Nel caso di individuazione di piante provenienti dalle aree delimitate o da siti non autorizzati, il Servizio fitosanitario regionale dispone la distruzione delle piante non conformi in sito o luogo vicino, con l'adozione di precauzioni volte ad evitare la diffusione dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tali piante, durante e dopo la rimozione.

Le attività di controllo di cui ai punti precedenti, ove di necessità, saranno supportate dagli Ispettori Fitosanitari della Sezione Osservatorio e dagli ulteriori Ispettori che la Regione metterà a disposizione.

#### **4. ORGANISMI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEL CONTRASTO A XYLELLA - RUOLI E COMPETENZE**

La Sezione Osservatorio Fitosanitario è l'Organismo responsabile del contrasto a *Xylella fastidiosa subspecies Pauca ST53*; la Sezione vigila e controlla l'attuazione delle attività di contrasto alla diffusione di *Xylella f.* svolte dai seguenti soggetti:

##### **▪ AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI**

L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – ARIF, Ente strumentale della Regione Puglia, sin dal 2014 è stata individuata con DGR 580/2014 quale soggetto attuatore delle operazioni di eradicazione dei focolai di *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* individuati ad aprile 2014 in applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea, in quanto in possesso di idonee risorse umane e strumentali che potevano garantire la tempestività e la corretta esecuzione delle operazioni.

Successivamente, all'ARIF è stata affidata l'attività di monitoraggio e di estirpazione diretta delle piante infette.

Con la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) sono assegnate all'ARIF le ulteriori seguenti funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale:

- “a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;*
- b) l'attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie”.*

L'ARIF deve pertanto svolgere le seguenti attività:

- Effettuare il monitoraggio ufficiale delle piante ospiti/specificate, delle aree indicate dalla Decisione Europea e dalle disposizioni del presente Piano, ovvero nel rispetto degli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari, mediante l'impiego di tecnici in possesso di requisiti specifici e nominati “*Agenti Fitosanitari – Ufficiali di Polizia Giudiziaria*” dalla Sezione Osservatorio;
- Effettuare il monitoraggio ufficiale dei buffer di 100 m attorno ai vivai che hanno fatto istanza di riconoscimento di “*sito indenne*” da *Xylella f.*;
- Curare che vengano svolte le analisi di laboratorio, nei termini fissati dalla Decisione UE 789/2015 smi, per il tramite dei laboratori accreditati dalla Regione Puglia e corrispondere agli stessi gli oneri economici che matureranno per l'attività svolta;
- Effettuare ispezioni delle produzioni vegetali presenti nei vivai riconosciuti come “*sito indenne*” da *Xylella f.*, secondo le richieste e le indicazioni dell'Osservatorio;
- Effettuare le estirpazioni in via diretta delle piante infette secondo le modalità e i tempi indicati negli atti di prescrizione emessi dalla Sezione Osservatorio, alla presenza di Agenti Fitosanitari;
- Effettuare le estirpazioni coatte nei casi conseguenti a comportamenti assunti dal proprietario/conducente/detentore che impediscono l'abbattimento delle piante infette, con conseguente pericolo di diffusione della batteriosi;
- Avviare ogni iniziativa utile nei confronti della Prefettura competente per territorio e della Forza Pubblica per attuare le misure fitosanitarie di emergenza eventualmente ostacolate, a norma del comma 3 dell'art. 18-bis del D.Lgs 214/2005 s.m.i.;
- Svolgere attività di controllo degli Agenti fitosanitari impegnati nelle operazioni di monitoraggio ed estirpazione mediante l'impiego di figure terze rispetto ai professionisti impiegati per tali operazioni e relazionare alla Sezione Osservatorio;

- Redigere, a cura degli Agenti Fitosanitari, verbali di constatazione (ai sensi del D.lgs 214/2005 e s.m.i. e della L. 44/2019) per eventuali inadempimenti accertati durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio o estirpazione, da trasmettere entro cinque giorni all'Ispettore Fitosanitario regionale (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) per l'adozione degli atti conseguenziali;
- Relazionare tempestivamente all'Osservatorio fitosanitario in caso di eventuali criticità che potrebbero interferire con gli obiettivi regionali, nazionali, europei di contrasto alla *Xylella f.*;
- Ricevere, istruire e liquidare, nei termini di cui alla DGR 940/2017 e DGR 2311 del 09/12/2019 le domande di richiesta indennizzo del proprietario/detentore/conduttore presentate in conseguenza dell'atto di estirpazione adottato, ovvero dell'estirpazione volontaria eseguita, per le estirpazioni prescritte nel corso del 2020 ed eventualmente a seguire;
- Curare lo svolgimento del monitoraggio del vettore nelle aree indicate dall'Osservatorio nelle "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53*" e pubblicare, d'intesa con la Sezione, gli esiti di sintesi dell'attività esclusivamente sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
- Collaborare con gli organismi preposti al fine di fornire informazione ufficiale, puntuale e continuativa sulla diffusione della *Xylella f.* in Puglia;
- Verbalizzare e conservare la documentazione attestante le attività svolte, che dovrà essere inserita nell'esistente archivio digitale (database) eventualmente migliorato/integrato sulla scorta delle indicazioni della Sezione Osservatorio fitosanitario;
- Rendicontare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario gli oneri economici relativi alle attività svolte, al fine di poter predisporre i dossier di solidarietà ai sensi del Reg. 652/2014.

L'ARIF si avvarrà di tecnici appositamente formati, dotati di esperienza nel monitoraggio alla *Xylella f.*, che saranno nominati Agenti fitosanitari dalla Sezione Osservatorio fitosanitario, previa verifica positiva, a cura di ARIF di:

- certificato del casellario giudiziario,
- certificato dei carichi pendenti,
- assenza di conflitto di interessi.

Per le ispezioni e georeferenziazione delle piante campionate l'ARIF si avvale di uno specifico software approvato dall'Osservatorio con determinazione dirigenziale n. 7 del 23/01/2017.

In esecuzione degli adempimenti di competenza, l'ARIF continuerà ad attuare le modalità previste nelle "Procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa*", approvate con atto dirigenziale n° 727 del 23/11/2018, fatte salve eventuali modifiche.

**Il monitoraggio sarà condotto nelle zone di cui al paragrafo 1 e con la tempistica, le modalità e l'organizzazione di cui al paragrafo 2 del presente Piano.**

**Sono fatte salve specifiche necessità (condivise/autorizzate dalla Sezione Osservatorio) derivanti dall'evoluzione della diffusione del patogeno.**

**L'ARIF definisce il cronoprogramma dettagliato di esecuzione e lo comunica entro il mese di aprile 2020 alla Sezione Osservatorio fitosanitario.**

#### ▪ LABORATORI AUTORIZZATI PER EFFETTUARE ANALISI PER LA XYLELLA FASTIDIOSA

Le analisi di laboratorio - visto l'art. 53 del D.lgs. 214/2005 che dispone che le analisi fitopatologiche per gli organismi nocivi e gli organismi nocivi da quarantena - devono essere effettuate da una rete nazionale di laboratori pubblici.

Considerato che allo stato attuale la rete di laboratori non è stata creata, in quanto il Ministero delle Politiche Agricole (MiPAAF) non ha a tutt'oggi emanato gli standard tecnici di cui all'art. 49, è stato possibile

operare ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d.lgs. 214/2005, che dispone "... i SFR, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi per limitati periodi e per particolari esigenze di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato".

L'Osservatorio fitosanitario, sin dal primo ritrovamento della *Xylella f.*, ha affidato le analisi fitosanitarie e le analisi di conferma ai laboratori accreditati dalla Regione Puglia ai sensi dei DDMM 14/04/1997, in possesso dei requisiti professionali del personale coinvolto nelle analisi, di idonea strumentazione presente in laboratorio e dell'idoneità dei locali in cui il laboratorio stesso ha sede, assimilabili agli standard tecnici di cui all'art. 49 del d.lgs. 214/2005 che il Ministero sta provvedendo ad ufficializzare.

Ciò è anche in linea con quanto prevede l'art. 1 della direttiva 2009/143/CEE del Consiglio, che ha modificato la direttiva 2000/29/CEE, che recita testualmente "... Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e supervisione a una persona giuridica, di diritto pubblico o diritto privato, purché tale persona e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato della misura da essi adottata.

*Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro garantiscono che la persona giuridica di cui al secondo comma abbia, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, ad eccezione delle analisi di laboratorio che tale persona giuridica può eseguire anche se le analisi di laboratorio non fanno parte delle sue funzioni specifiche di pubblico interesse.*

*In deroga al terzo comma, gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono delegare le analisi di laboratorio di cui alla presente direttiva a una persona giuridica che non soddisfa tale disposizione.*

*Le analisi di laboratorio possono essere delegate solo qualora l'organismo ufficiale responsabile garantisca, per tutta la durata della delega, che la persona giuridica a cui delega le analisi di laboratorio può assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa delegati e le sue altre attività."*

I laboratori utilizzati dall'Osservatorio dal 2014 ad oggi, sono i seguenti:

1. Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale – Università degli studi di Foggia - per le analisi ELISA;
2. Università del Salento – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Laboratorio di Fisiologia Vegetale - per le analisi ELISA;
3. Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" - per le analisi ELISA;
4. Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano con sede legale e operativa in Italia in Bari Via Ceglie n.9 - per le analisi ELISA e le analisi molecolari effettuate con metodologia LAMP per i campioni provenienti dal monitoraggio della zona indenne;
5. CNR UOS Bari - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - per le analisi di conferma con PCR real time.

L'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – UOS Bari è stato indicato dal MIPAAF a livello nazionale come laboratorio per le analisi di conferma alla *Xylella f.* e ha sviluppato il protocollo di analisi di laboratorio validato dal Comitato tecnico scientifico e dallo stesso Ministero.

I laboratori succitati hanno svolto il lavoro loro affidato, (alcuni di loro avevano già superato gli audit predisposti dall'FVO), garantendo nell'esecuzione dei compiti svolti: imparzialità, qualità, tracciabilità e sicurezza delle informazioni riservate e hanno assicurato la capacità giornaliera lavorativa dichiarata e alcuni la continuità lavorativa anche nei periodi di chiusura per disposizioni rettorali.

La loro affidabilità viene valutata con *ring test* ed altri test simili effettuati periodicamente, l'ultimo è stato un *proficiency test* a livello nazionale e internazionale, attivato nell'ambito dei progetti europei Euphresco, Ponte e XFactors, per verificare la rispondenza agli standard EPPO sulla validazione dei metodi diagnostici (PM 7/98) e sull'esecuzione dei test inter-laboratori (PM 7/122). Tale ultimo test è stato coordinato dal CNR di BARI; tutti i 4 laboratori pugliesi impegnati nell'attività di analisi dei campioni del monitoraggio hanno aderito e superato il test.

La Regione Puglia con DGR 1668 del 24/10/2017 ha confermato l'affidamento agli stessi laboratori e ha approvato gli schemi di accordo/convenzione da stipulare tra Regione e Laboratori.

Con DDS 740 del 07/12/2018 sono stati prorogati tali accordi /convenzione sino al 31/12/2019 e comunque fino ad esaurimento delle risorse.

**Le attività di svolgimento delle analisi di laboratorio, nei termini fissati dalla Decisione UE 789/2015 smi, per il tramite dei laboratori succitati e la corresponsione agli stessi degli oneri economici che matureranno per l'attività svolta sono a cura di ARIF.**

#### ▪ INNOVAPUGLIA

InnovaPuglia S.p.A. è una società *in house* strumentale alla produzione di servizi digitali per la Regione Puglia; nel suo Statuto sociale è previsto che:

- svolga attività orientate allo sviluppo, realizzazione, conduzione e gestione delle componenti del sistema informativo regionale e di infrastrutture pubbliche di servizio della società dell'informazione;
- fornisca assistenza tecnica finalizzata a supportare dall'interno i processi di innovazione della PA regionale e la definizione di interventi finalizzati ad agevolare l'adozione e l'impatto dell'ICT e di modelli operativi/gestionali innovativi nella PA.

InnovaPuglia S.p.A., nella sua qualità di gestore del SIT Puglia, sin dal 2013-2014 ha supportato l'Osservatorio fitosanitario nell'attività di elaborazione dei dati del monitoraggio e nella realizzazione delle mappe di diffusione della *Xylella f.*

In seguito alla diffusione della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*, ai numerosi adempimenti a cui si doveva far fronte per gestire tale emergenza ed alle disposizioni dettate dalla Commissione Europea, per le quali risultava necessario ottemperare tempestivamente, InnovaPuglia S.p.A ha supportato l'Osservatorio nell'individuazione dei dati catastali delle particelle su cui sono presenti le piante infette e dei relativi proprietari/conduttori, attraverso l'accesso al portale SIAN e nella realizzazione del sito ufficiale <http://www.emergenzaXylella.it>, su cui vengono pubblicati in maniera trasparente e tempestiva i risultati dell'attività di monitoraggio, la normativa comunitaria, nazionale e regionale, i risultati dell'attività della ricerca, e ogni altra informazione utile all'attività di contrasto al batterio.

Anche per il 2020 si intende disporre delle conoscenze, degli strumenti e delle procedure già sviluppate da InnovaPuglia, S.p.A., sia per quanto riguarda l'integrazione dei processi afferenti a tutti i soggetti coinvolti, che per l'utilizzo delle banche dati realizzate nell'ambito dei sistemi regionali disponibili nell'infrastruttura digitale (SIT Puglia, SIARP, etc.).

Ciò premesso, il supporto di InnovaPuglia S.p.A. all'Osservatorio Fitosanitario, al fine di adempiere ai numerosi obblighi istituzionali, derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, può essere sintetizzato nei seguenti punti:

- analisi integrata dei dati di monitoraggio con i risultati delle analisi di laboratorio;



- individuazione dei dati catastali afferenti ai siti in cui ricadono le piante infette riguardanti anche i dati anagrafici dei proprietari/conduttori, attraverso le banche dati disponibili nell'Infrastruttura di dati e servizi del SIT regionale;
- elaborazione di mappe, analisi statistiche/riepilogative e relazioni tecniche delle attività di monitoraggio del territorio a supporto delle funzioni decisionali, della Commissione Europea, del MIPAF e degli Enti a vario titolo coinvolti nel rilascio di pareri (Ministero per i beni e le attività culturali, Enti parco, ecc.);
- manutenzione evolutiva del software sul vivaismo e sulla tracciabilità della movimentazione delle specie vegetali;
- manutenzione evolutiva del sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
- archiviazione digitale dei dati e conservazione degli stessi.

Le attività di InnovaPuglia S.p.A. si inquadrano nell'ambito del progetto regionale 'Puglia Digitale'.



##### **5. COMUNICAZIONE CON GLI ORGANISMI COINVOLTI, GLI OPERATORI PROFESSIONALI INTERESSATI E IL PUBBLICO.**

L'attività informativa trova un supporto fondamentale nel SIT, in quanto sullo stesso è stato realizzato il sito web dedicato esclusivamente alla *Xylella* ([www.emergenzaXylella.it](http://www.emergenzaXylella.it)), nel quale vengono pubblicate ed aggiornate, le seguenti informazioni e servizi:

- normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- documentazione scientifica;
- atti amministrativi prodotti dall'Osservatorio fitosanitario;
- applicazione WebGIS, per visualizzare i punti rilevati nel contesto di un'azione di monitoraggio integrato con le zone delimitate (tutti i punti sono strutturati in base alla specie delle piante, alle date e ai risultati di laboratorio);
- consultazione e visualizzazione dei risultati del monitoraggio e della delimitazione delle aree;
- risultati del monitoraggio dei vettori responsabili della trasmissione del batterio;
- servizi WMS, per visualizzare i dati cartografici in un client desktop diverso dal client WebGIS, per integrare i dati GIS personali;
- un servizio di ricerca mirata di dati catastali che può essere utilizzato per determinare la zona delimitata e per capire ove cade la pianta infetta o monitorata;
- comunicazioni istituzionali;
- link utili.

Oltre all'implementazione e all'aggiornamento continuo del sito, l'attività di comunicazione e informazione può essere attuata anche attraverso la partecipazione diretta dell'Osservatorio fitosanitario, unitamente agli esponenti del mondo scientifico impegnato nella ricerca, agli incontri divulgativi presso comuni, cooperative, ordini professionali, organizzazioni di categoria, consorzi vivaistici, ecc., finalizzati alla conoscenza del patogeno, all'aggiornamento della situazione fitosanitaria e alle misure fitosanitarie da adottare.

Ad implementazione dell'attività di comunicazione è stato predisposto un Piano di comunicazione finalizzato ai seguenti obiettivi:

- informazione differenziata in base ai target, più semplice e capillare per gli agricoltori; più tecnica e dettagliata per tecnici, vivaisti, commercianti;
- aggiornamento in tempo reale sulla presenza dei vettori e sulle relative misure fitosanitarie che conseguentemente devono essere adottate dagli agricoltori;
- aggiornamento in tempo reale dell'evoluzione delle aree delimitate e delle misure fitosanitarie da applicare.

Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi del Piano di comunicazione sono:

- campagne di sensibilizzazione presso: aeroporti, porti, dogane, ferrovie, inerente la movimentazione del materiale vegetale a rischio *Xylella*.
- campagne di informazione nelle zone turistiche e presso i distributori di carburanti posti sulle principali vie di comunicazione.;
- campagne informative periodiche su quotidiani a grande diffusione:

L'ARIF, ai sensi della Legge 19/2019, collabora con gli organismi preposti e per quanto innanzi descritto, al fine di fornire informazione ufficiale, puntuale e continuativa sulla diffusione della *Xylella f.* in Puglia.

**Allegato II****REGIONE PUGLIA****Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale****Sezione Osservatorio Fitosanitario****DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 789/2015 e s.m.i.****MISURE FITOSANITARIE DI CONTROLLO DEI VETTORI****PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI *XYLELLA FASTIDIOSA SUBSPECIE PAUCA ST53*****Annualità 2020****Il presente Allegato è composto da n. 10 fogli****Il dirigente Vicario della Sezione****(dott. Luigi TROTTA)**

Firmato da:Luigi Trotta  
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 07/04/2020 18:18:48

## Allegato II

### 1. PREMESSA

L'assenza di metodi di cura per le infezioni causate dal batterio *Xylella fastidiosa* rende il controllo dei vettori e, in particolare il controllo del suo principale vettore *Philaenus spumarius* L. (Hemiptera, Aphrophoridae), uno degli strumenti di intervento di fondamentale importanza per limitare la diffusione del batterio.

Il controllo del vettore richiede appropriate misure fitosanitarie agronomiche e fitoiatriche.

### 2. INSETTI VETTORI IN PUGLIA

La capacità di trasmettere *X. fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 (da olivo a olivo e da olivo a diverse specie suscettibili) è stata dimostrata per le tre specie di "sputacchine": *Philaenus spumarius* L., *Neophilaenus campestris* (Fallén) e *Philanaeus italosignus* Drosopoulos & Remane.

Da vari studi effettuati sui vettori nonché dal monitoraggio effettuato nel 2019 è emerso quanto segue.

#### 2.1 *Philaenus spumarius* L.

*Philaenus spumarius*, specie nota come "sputacchina media" per la capacità delle forme giovanili di ricoprirsi di abbondante secrezione schiumosa simile per aspetto alla saliva, risulta essere tra le specie su citate la più abbondante, anche a livello europeo e in diversi areali ed agro-ecosistemi.

Gli studi effettuati per determinare il coinvolgimento ed il ruolo di questa specie nella diffusione delle infezioni di *X. fastidiosa* nelle aree focolaio della Puglia, hanno chiaramente dimostrato come essa rappresenti il principale vettore ed abbia un ruolo predominante sia per la frequenza e densità di popolazione, che per l'efficienza nell'acquisire e trasmettere il batterio (Cornara et al., 2017a, 2017b; Cavalieri et al., 2019).

Sia nello stadio giovanile che adulto è una specie ampiamente polifaga. Gli stadi giovanili possono svilupparsi su oltre 350 specie vegetali, principalmente costituite su dicotiledoni erbacee.

Gli adulti, caratterizzati da un elevato polimorfismo cromatico e molto longevi hanno una dinamica di popolazione che può variare da zona a zona a seconda delle condizioni agro-ecologiche. Generalmente nelle nostre condizioni, nel periodo fine primavera- inizio estate, a seguito del disseccamento delle essenze erbacee, si spostano alla ricerca di piante arbustive e arboree, tra cui l'olivo, su cui trovano rifugio (soprattutto nei periodi di caldo e con scarsa umidità) e germogli idonei per alimentarsi.

Gli spostamenti degli adulti sono infatti dettati dall'esigenza di trovare non solo germogli su cui alimentarsi ma anche micro-condizioni più favorevoli sulle chiome, come dimostrato dalla tendenza ad aggregarsi su piante con foglie tenere e succulenti.

Esperimenti *ad hoc* effettuati in oliveti salentini per stimare la capacità di movimento e spostamento di questo insetto, seppur con la limitazione del disegno sperimentale adottato, hanno dimostrato che rilasciando all'interno di un oliveto insetti appositamente marcati, questi potevano essere ricatturati a oltre 100 metri in poco più di una settimana (Plazio et al., 2017). Tuttavia, è probabile che tale capacità di spostamento attivo possa essere ancora più elevata.

Da monitoraggi sistematici effettuati negli oliveti salentini è emerso come questa sia la specie più abbondante tra tutti gli Auchenorrhinchi catturati, con un picco di presenza degli adulti in maggio-giugno, in relazione agli areali considerati (Cavalieri et al., 2019 e Bodino et al., 2019).

## Allegato II

Questa specie come le altre due specie di sputacchine sopra menzionate, compie 1 generazione all'anno con svernamento allo stadio di uovo.

E' importante sottolineare che il ciclo biologico di tutte e tre le specie, consiste di 5 stadi giovanili (neanidi Ia- IIa- IIIa età e ninfe di IVa-Va età), prima di raggiungere poi lo sviluppo di insetto adulto alato.

La schiusura delle uova avviene, in relazione all'andamento climatico, tra la seconda-terza decade di febbraio e prima decade di aprile. Subito dopo la schiusa delle uova, la neanide di 1ª età va generalmente alla ricerca di una pianta erbacea su cui fissarsi ed alimentarsi. In questa fase in cui l'insetto è molto vulnerabile, condizioni di elevata umidità sono fondamentali per garantirne la sopravvivenza. I 5 stadi giovanili si caratterizzano per la presenza della tipica schiuma (prodotta a seguito dell'alimentazione), che consente condizioni di umidità e temperatura idonee per lo sviluppo degli stadi giovanili oltre che protezione da stress biotici e abiotici.


La durata del ciclo di sviluppo dei giovani varia in funzione della fascia altimetrica e delle condizioni climatiche, arrivando nei nostri ambienti anche a fine aprile-inizi di maggio, eccezionalmente anche fino alla prima decade di giugno, allorché le ninfe di ultima età si trasformano in adulti. In questo periodo con il successivo e progressivo disseccamento della vegetazione erbacea, gli adulti tendono quindi a spostarsi alla ricerca di microambienti umidi e di piante arboree o arbustive su cui alimentarsi durante tutto il periodo estivo.

Con i ricacci erbosi autunnali, gli adulti si spostano quindi nuovamente sulle piante erbacee, ove tra l'altro le femmine, che nel frattempo hanno differenziato le uova, iniziano l'ovideposizione. La maggior parte delle uova sono deposte in prossimità del terreno su residui vegetali; uno dei più frequenti siti di ovideposizione è costituito dallo spazio tra la guaina fogliare e lo stelo delle stoppie. Le uova sono deposte, a gruppi di qualche unità tenute insieme da una schiuma indurita, a circa 45° rispetto all'asse dello stelo. Ogni femmina può deporre sino a oltre 20 uova.

Con l'inizio della ovideposizione, si verifica un lento e graduale declino della popolazione adulta, accelerato da eventuali abbassamenti repentini delle temperature, sino ad azzerarsi in inverno.

In linea generale nel nostro ambiente il ciclo dell'insetto può essere schematizzato come segue:

SCHEMA 1



## Allegato II

Dalle osservazioni condotte negli ultimi 3 anni negli oliveti pugliesi (Dongiovanni et al., 2019; Bodino et al., 2019) emerge che il ciclo biologico di *N. campestris* è sostanzialmente sovrapponibile a quello di *P. spumarius* innanzi descritto. Le prime neanidi di *N. campestris* si rilevano, in relazione alle condizioni climatiche, tra la seconda-terza decade di febbraio e prima decade di aprile. Gli adulti, che compaiono verso la seconda decade di aprile – ultima decade di maggio, si nutrono inizialmente su piante erbacee, in particolare graminacee. Con l'avanzare della stagione primaverile ed estiva, a seguito del progressivo disseccamento della vegetazione erbacea, gli adulti migrano su piante arboree e/o arbustive, soprattutto su conifere, dove vi restano per tutto il periodo estivo. In agosto - ottobre, con le piogge autunnali ed il conseguente ripristino della cotica erbosa, gli adulti si spostano nuovamente su piante erbacee infestanti e solo sporadicamente si possono rinvenire su olivo o altre specie arboree ed arbustive.

E' evidente, pertanto, che gli interventi rivolti al controllo delle forme giovanili e degli adulti del *P. spumarius* possono ritenersi adeguati ed efficaci anche per il contenimento di *N. campestris*.

### 2.3 *Philaenus italoignus* Drosopoulos & Remane

Una particolarità di questa specie rispetto alle precedenti è che le forme giovanili di *P. italoignus* si nutrono esclusivamente su piante di asfodelo. Dalle attività di monitoraggio sinora condotte in Puglia è emerso che questa specie sia presente nella parte centro-settentrionale della regione, mentre è rara se non del tutto assente nel Salento. Laddove presente, si riscontra sia in aree abbandonate ed incolte che ai margini di oliveti, in cui siano comunque presenti piante di asfodelo. Anche le forme giovanili di *P. italoignus* producono la tipica secrezione schiumosa in cui si aggregano in numero consistente 50-80 individui. La schiusura delle uova risulta molto scalare, con presenza quindi sulla stessa pianta dei diversi stadi giovanili per periodi prolungati di tempo. Dai monitoraggi condotti in Puglia nel 2018-2019, le forme giovanili di *P. italoignus* sono state rinvenute in campo con circa 3-4 settimane di anticipo rispetto a quelle di *P. spumarius* e *N. campestris*. Gli adulti dell'insetto sono stati rilevati, oltre che con bassa frequenza su piante di olivo, anche su ciliegio, mandorlo, pino e querce.

## 3. TRASMISSIONE DEL BATTERIO

***X. fastidiosa* è un batterio che non produce spore e non si diffonde nell'ambiente in maniera "autonoma" né per contatto, né per diffusione nell'aria, ma si trasmette esclusivamente tramite il materiale di propagazione vegetale infetto e gli insetti vettori.** Poiché il batterio vive esclusivamente nei vasi legnosi dello xilema, i vettori, dotati di apparato boccale pungente-succhiatore, lo acquisiscono nutrendosi della linfa grezza di piante infette e, spostandosi, lo trasmettono ad altre piante.

Il ridotto contenuto di nutrienti presenti nella linfa dello xilema probabilmente costringe questi insetti ad alimentarsi quasi continuamente cercando piante in attiva vegetazione. La fase di alimentazione prevede la penetrazione delle appendici boccali (stiletti) nei tessuti della pianta, l'emissione di saliva nei tessuti e la successiva suzione della linfa. Le cellule batteriche, acquisite con la suzione della linfa di piante infette, si fissano alle pareti del tratto iniziale del canale alimentare (pre-cibario) dove sono in grado di moltiplicarsi, senza però colonizzare altre parti del corpo dell'insetto. Una volta colonizzata questa parte del canale alimentare dell'insetto, il batterio può restare attivo per tutta la vita dell'insetto. **Gli individui che hanno acquisito il batterio possono trasmetterlo ad altre piante con le punture di alimentazione in cui emettono saliva all'interno del germoglio insieme alle cellule batteriche.**

A causa dell'origine ectodermica del pre-cibario, il rinnovo delle sue pareti ad ogni muta comporta che le

## Allegato II

forme giovanili, in caso di acquisizione del batterio, perdono la capacità infettiva al passaggio di ogni stadio.

Gli adulti, invece, non compiendo la muta, una volta acquisito il batterio lo mantengono per tutta la loro vita e sono in grado di trasmetterlo quindi in maniera persistente e senza un periodo di latenza. Tuttavia, il batterio non viene trasmesso alla progenie, per cui le neanidi che nascono da uova deposte da femmine che hanno acquisito il batterio non sono infette.

La trasmissione di *X. fastidiosa* attraverso insetti vettori, consente di affermare che annualmente la percentuale di nuove infezioni è direttamente proporzionale al numero di adulti che si alimentano su piante infette.


Nello schema 2 sotto riportato, in rosso sono indicati il periodo e le piante ospiti da cui l'insetto può acquisire il batterio e divenire quindi infettivo.

La lotta al vettore è essenziale per limitare la diffusione del batterio, come ribadito dalla stessa Decisione della Commissione europea che pone la lotta al vettore come fattore strategico insieme all'eliminazione delle fonti di inoculo (le piante infette) per contrastare e contenere la diffusione del batterio.

L'azione di controllo dei vettori deve essere efficace per ridurre il più possibile le popolazioni, e deve essere ottenuta con una strategia di controllo selettiva ed integrata: meccanica, agronomica e chimica.

Le misure fitosanitarie di seguito esposte fanno riferimento al *Philaenus spumarius* quale vettore più efficace ed abbondante. Lo schema seguente, redatto da Infoxylella, è efficace nella descrizione delle fasi di intervento in relazione al ciclo del vettore.

SCHEMA 2.



**Allegato II****4. DESCRIZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE**

Nello schema 2 sono indicati i periodi e le tecniche raccomandate per il controllo dei vettori in relazione al ciclo di sviluppo e alle piante ospiti.

**4.1 MISURE AGRONOMICHE**

Le misure agronomiche consentono di contenere/rallentare la diffusione di *X. fastidiosa* attraverso:

- la gestione del suolo;
- la gestione della parte aerea delle piante.

**4.1.1 Gestione del suolo*****Lavorazioni superficiali del terreno***

La gestione del suolo con **lavorazioni superficiali** del terreno assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ ridurre nel periodo primaverile la popolazione degli stadi giovanili, quando gli individui (peraltro poco mobili se non pressoché immobili) non hanno ancora acquisito il batterio;
- ✓ mantenere il terreno libero da specie infestanti che, oltre a determinare fenomeni di competizione idrico-alimentare con la coltura principale, potrebbero essere ospiti di *X. fastidiosa*.

L'eliminazione delle erbe infestanti potrebbe essere attuata anche con la sola **trinciatura della cotica erbosa** che, rispetto alla lavorazione del terreno, risulta comunque meno efficace nella riduzione delle popolazioni, in quanto gli individui sopravvissuti sono in grado di completare il ciclo biologico trovando riparo e fonte di nutrizione alla base delle piante trinciate.

In aree impervie e difficilmente accessibili con mezzi meccanici quali fossi, strade, ferrovie, alle lavorazioni del terreno va privilegiato il ricorso al **pirodiserbo**.

L'impiego di **diserbanti**, sia pur nel rispetto delle limitazioni previste dalla Dir 128/2009, è da considerarsi subordinato alle altre possibilità per ridurre l'impatto ambientale.

**La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nella zona cuscinetto e nell'area di 20 km della zona infetta in cui si attuano le misure di contenimento (zona contenimento) nel periodo che va dal 1 aprile al 30 aprile 2020.**

**La lotta ai vettori con mezzi meccanici è fortemente raccomandata nella rimanente zona infetta e nella zona indenne (in particolare quelle più vicine alle aree demarcate), come attività di riduzione preventiva delle popolazioni.**

**4.1.2 Gestione della parte aerea delle piante*****Potatura***

La potatura delle piante arboree ospiti, come misura fitosanitaria da adottare nei confronti della *X. fastidiosa*, ha l'obiettivo di:

- ✓ ridurre la vegetazione ospite del vettore, con la rimozione frequente dei nuovi tessuti più teneri ed appetibili, riducendo notevolmente il rischio di trasmissione dell'infezione;



**Allegato II**

- ✓ rendere più efficace la distribuzione e gestione dei mezzi di controllo fitoiatrici del vettore;
- ✓ ottimizzare i volumi di distribuzione degli agrofarmaci utilizzati.

È buona norma disinfettare gli attrezzi utilizzati per la potatura con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% o con sali quaternari d'ammonio prima e durante il loro utilizzo per evitare di diffondere altri patogeni dell'olivo.

Onde evitare qualsiasi ulteriore pericolo di trasporto di insetti vettori adulti, i residui di potatura, vanno trinciati in loco e, solo dopo esser disseccati oppure trattati, possono essere utilizzati come materiale di combustione per termovalorizzatori; in alternativa è consentita la bruciatura solo secondo le disposizioni indicate nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91 art 14 comma 8 lettera b)<sup>1</sup>.

La **potatura ordinaria**, sulle piante arboree sempreverdi, eseguita periodicamente favorisce l'arieggiamento della parte aerea, migliora lo stato vegetativo, ostacola lo sviluppo di avversità parassitarie. Tale potatura viene generalmente eseguita ogni uno o due anni.

**L'asportazione dei polloni** più precocemente possibile (già dal mese di luglio) ha un'importante azione preventiva poiché i vettori prediligono questi tessuti teneri per la nutrizione.

E' fondamentale specificare che, oltre alla potatura ordinaria, è comunque obbligatorio effettuare la lotta al vettore con mezzi meccanici e/o chimici, soprattutto nelle aree delimitate. La sola esecuzione dell'operazione di potatura infatti non garantisce il raggiungimento degli obiettivi preposti.

**4.2 MISURE FITOIATRICHE**

Il controllo del vettore di *X. fastidiosa* è essenziale per prevenire la diffusione dell'organismo da quarantena in aree indenni e contenerne la presenza nelle aree già infette.

In aggiunta alle misure agronomiche su descritte, la lotta al vettore va assicurata anche attraverso due **trattamenti fitosanitari, da eseguire su olivo, obbligatori nella zona cuscinetto e nella zona di 20 km della zona infetta in cui si attuano le misure di contenimento (zona contenimento)**, nei tempi meglio definiti al successivo punto 5 e secondo la corretta modalità di applicazione dei prodotti autorizzati.

I trattamenti fitosanitari sono **raccomandati nella zona indenne e nella restante zona infetta**.

Attualmente, quattro molecole, acetamiprid (neonicotinoide), deltametrina (piretroide), fosmet (esteri fosforici) e Spinetoram (spinosina) sono registrate per l'uso su olivo contro il *P. spumarius*.

Per l'estratto di olio di arancio (ammesso in agricoltura biologica) è in corso la valutazione della richiesta di uso eccezionale. Sul sito [emergenzaxylella](http://emergenzaxylella) si forniranno informazioni in merito.

<sup>1</sup> D.lgs 152/2006, art. 182, comma 6. (Comma prima abrogato dall'art. 2, comma 19, d.lgs. n. 4 del 2008, poi ripristinato per effetto della sostituzione del predetto comma 19 ad opera dell'art. 9, comma 3, legge n. 210 del 2008)

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali **come sostanze concimanti o ammendanti**, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). (Comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014).



## Allegato II

Al fine di rendere efficace l'azione di controllo del vettore è buona norma che i trattamenti siano effettuati durante le prime ore del mattino, quando gli insetti sono poco mobili, avendo cura di bagnare bene la parte più interna della vegetazione.

I trattamenti non vanno eseguiti su piante di olivo secche e prive di polloni.

Si pone in evidenza che gli insetticidi devono essere utilizzati sempre rispettando le prescrizioni riportate in etichetta.

### 5. MODALITÀ E TEMPISTICA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE (agronomiche e fitoiatriche)

La tempistica per l'attuazione delle misure tiene conto del ciclo biologico del vettore e della fenologia delle piante ospiti, con particolare riferimento all'olivo quale specie più suscettibile e diffusa sul territorio.

E' opportuno precisare che il ciclo biologico del vettore e la fenologia delle piante possono essere influenzati dall'andamento climatico stagionale e dall'altitudine, pertanto, la tempistica di applicazione dipende strettamente da tali variabili.

E' utile ricordare che *Philaenus spumarius* ha una sola generazione per anno e nell'attuale area infetta della Puglia ha un'elevata longevità a causa delle favorevoli condizioni ambientali.

Lo sviluppo post embrionale (da uovo a ninfa) della sputacchina avviene, in condizioni climatiche ordinarie, nei mesi di marzo e aprile.

Ai fini del suo controllo è importante sapere che gli stadi giovanili (neanidi e ninfe):

- sono poco mobili;
- preferiscono piante erbacee spontanee;
- la produzione delle "schiume" evidenzia la loro presenza sulle piante e l'evoluzione dei diversi stadi di sviluppo;
- con la muta perdono la capacità di trasmettere il batterio eventualmente acquisito.

Studi recenti (Dongiovanni et al., 2018a) e tutt'ora in corso hanno evidenziato che la maggiore efficacia nella lotta al vettore con aratura superficiale o trinciatura, si verifica con interventi in corrispondenza della comparsa del IV stadio giovanile (determinabile mediante monitoraggio), perché a questo stadio si verifica generalmente il picco della popolazione delle forme giovanili e tutte le uova sono oramai schiuse.

Pertanto, anche se la lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 aprile 2020, **è fondamentale effettuare l'intervento meccanico soprattutto in corrispondenza del IV stadio**, in modo da colpire la porzione più consistente della popolazione giovanile. Gli interventi troppo precoci potrebbero risultare parzialmente inefficaci, soprattutto in annate particolarmente piovose, quando le piante infestanti riemergono permettendo il completamento del ciclo delle ninfe più tardive della popolazione di vettori. Anche gli interventi troppo tardivi possono rivelarsi gravemente insufficienti poiché molti individui possono essere già sfarfallati.

**La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nella zona cuscinetto e nella zona di 20 km della zona infetta in cui si attuano le misure di contenimento (zona contenimento), è fortemente raccomandata nella zona indenne e nella restante zona infetta.**

Le operazioni meccaniche effettuate in questo periodo assolvono al compito di:

- eliminare gli stadi giovanili dell'insetto vettore;
- ridurre la popolazione del vettore ben prima che sia in grado di trasmettere il batterio;

**Allegato II**

- contenere preventivamente e progressivamente le popolazioni di vettori nel corso degli anni;
- controllare le erbe spontanee/infestanti;
- essere ripetibili nel tempo agendo con un bassissimo impatto ambientale perché non si utilizzano insetticidi e diserbanti.

Nelle aree di difficile o impossibile accesso ai mezzi meccanici si può intervenire con mezzi fisici (pirodisebbero o vapore ad alta temperatura) e, solo in casi eccezionali d'impossibilità d'intervento con i mezzi su indicati, con appropriati trattamenti a base di diserbanti.

Le sole operazioni di controllo degli stadi giovanili (prioritariamente fisiche/meccaniche) devono essere eseguite anche dai proprietari/gestori (privati o pubblici) delle superfici agricole non coltivate, delle aree a verde pubblico, lungo i bordi delle strade e lungo i canali. Pertanto, i soggetti privati/amministrazioni pubbliche, proprietari/gestori/conducenti delle predette superfici, devono effettuare gli interventi agronomici su indicati con la stessa tempistica.

Normalmente nel mese di aprile e fino ai primi di maggio le ninfe si trasformano in adulti che continuano ad alimentarsi sia su piante erbacee che arboree, sulle quali si spostano con brevi voli.

Se il decorso dell'inverno è mite la comparsa degli adulti può risultare anticipata.

Successivamente, man mano che le erbe spontanee disseccano, gli insetti per nutrirsi migrano sui giovani germogli delle piante arboree e arbustive. In questo periodo gli individui adulti non hanno ancora acquisito il batterio, **nella zona cuscinetto e nella zona di 20 km della zona infetta in cui si attuano le misure di contenimento (zona contenimento) è obbligatorio effettuare un primo trattamento**, con insetticidi autorizzati su olivo per il controllo di *Philaenus spumarius*, a seguito della evidenziata presenza delle forme adulte del vettore, **secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario (pubblicazione sul portale web ufficiale Emergenza Xylella)**. Ciò al fine di ridurre quanto più possibile la popolazione degli adulti ancor prima che acquisiscano il batterio, minimizzando le nuove infezioni e, di conseguenza, l'espansione della zona infetta e la comparsa/espansione di nuovi focolai.

**Il trattamento è fortemente raccomandato nella zona indenne e nella rimanente zona infetta.**

Normalmente, tra **maggio e giugno si registra un incremento della popolazione del vettore in dipendenza delle condizioni meteorologiche e dell'altimetria, si ha il picco degli individui adulti sulla chioma dell'olivo e la maggiore probabilità di acquisizione e trasmissione del batterio.**

L'adulto, non compie mute e dopo aver acquisito il batterio da piante infette lo conserva per tutta la vita, trasmettendolo alle piante sane.

**Nella zona cuscinetto e nella zona contenimento è obbligatorio effettuare il secondo trattamento**, con insetticidi autorizzati su olivo per il controllo di *Philaenus spumarius*, a seguito della evidenziata presenza degli adulti del vettore, **secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario (pubblicazione sul portale web ufficiale Emergenza Xylella)**, al fine di abbattere la popolazione degli adulti che non sia stata interessata dal trattamento precedente.

**Il secondo trattamento è fortemente raccomandato nella zona indenne e nella rimanente zona infetta .**

Tra settembre ed ottobre, gli adulti, per alimentarsi, si spostano prevalentemente sulla vegetazione nuova e più tenera di piante erbacee ed arbustive. In tale periodo, inoltre, gli adulti iniziano a deporre le uova.

Se sono stati eseguiti correttamente gli interventi di lotta meccanici e gli interventi fitosanitari innanzi citati, in questo periodo non è necessario intervenire.

Nei mesi di settembre – ottobre, se non precedentemente effettuato, è inoltre raccomandato eliminare i nuovi polloni che sono fortemente attrattivi nei confronti del *P. spumarius*.

## Allegato II

### 6. ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

Considerate le succitate modalità di diffusione di *X. fastidiosa* risulta evidente che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altre zone può avvenire anche in modo passivo attraverso:

- indumenti o parti del corpo delle persone, su cui può aderire il vettore, durante lo stazionamento in campi o giardini;
- autoveicoli ed altri mezzi di trasporto;

è pertanto raccomandabile:

- assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sui mezzi di trasporto;
- evitare il parcheggio e la sosta di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto in campi o aree ospitanti specie ospiti del batterio e/o dei vettori;
- prediligere, per la realizzazione di giardini ed aree destinate a parcheggio ed altre aree frequentate da veicoli ed altri mezzi di trasporto nelle aree infette, specie vegetali arboree ed arbustive non predilette e fortemente attrattive per i vettori (ad es. conifere come pini, cipressi, etc.);
- provvedere alla copertura/chiusura con teloni degli automezzi adibiti al trasporto di prodotti soprattutto agricoli in area infetta.

In caso di acquisto di *piante ospiti* di cui all'allegato 1 della Decisione UE/2015/789 e s.m.i., per successivo impianto o commercializzazione, è **obbligatorio** che le stesse siano accompagnate dal passaporto delle piante.

I titolari delle stazioni di servizio ubicati lungo le strade statali, interprovinciali e autostrade devono effettuare lavorazioni superficiali del terreno e interventi fitosanitari contro il vettore nelle aree destinate a verde con presenza di piante specificate.

Sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) saranno pubblicate le comunicazioni inerenti l'attuazione delle presenti misure fitosanitarie e nella sezione "Documentazione scientifica" i recenti studi sui vettori.

L'elenco delle piante ospiti alla *X. fastidiosa* è disponibile sul seguente sito:

[http://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_health\\_biosecurity/legislation/emergency\\_measures/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm)